**MISURE PER**

**“DECRETO CRESCITA”**

**Ministero dello sviluppo economico**

**Ministero dell’economia e delle finanze**

**MASTER UL MISE**

Sommario integrato MISE/MEF

[CAPO I MISURE FISCALI PER LA CRESCITA ECONOMICA 5](#_Toc4174404)

[Art. 1 (Superammortamento) 5](#_Toc4174405)

[Art. 1-bis (Revisione mini Ires) 5](#_Toc4174406)

[Art. 1-ter (IMU beni strumentali) 5](#_Toc4174407)

[Art. 2 (Patent box) 5](#_Toc4174408)

[Art. 3 (Modifiche per la Ricerca e lo Sviluppo) 5](#_Toc4174409)

[Art. 4 (Rientro dei cervelli) 5](#_Toc4174410)

[Art. 5 (Vendita di beni tramite piattaforme digitali) 6](#_Toc4174411)

[Art. 6 (Applicazione delle ritenute nei regimi forfetari.) 6](#_Toc4174412)

[Art. 7 (Incentivi per la valorizzazione edilizia) 6](#_Toc4174413)

[Art. 8 (Sisma bonus) 6](#_Toc4174414)

[Art. 9 (Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili) 6](#_Toc4174415)

[Art. 10 (Bonus efficienza energetica) 6](#_Toc4174416)

[Art. 11 (Incentivi alle aggregazioni di imprese) 7](#_Toc4174417)

[Art. 12 (Fattura elettronica San Marino) 7](#_Toc4174418)

[Art. 13 (Misura per incrementare gli investimenti qualificati di Enti privati di previdenza obbligatoria nell’economia reale) 7](#_Toc4174419)

[Art. 14 (Enti associativi assistenziali) 8](#_Toc4174420)

[Art. 15 (Welfare liberi professionisti) 8](#_Toc4174421)

[Art. 16 (Rafforzamento enti locali) 8](#_Toc4174422)

[Art. 17 (Crediti Terzo Settore) 8](#_Toc4174423)

[Art. 18 (Piattaforma fondi e casse) 9](#_Toc4174424)

[**CAPO II MISURE PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI PRIVATI** 10](#_Toc4174425)

[Art. 19 (*Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)* 10](#_Toc4174426)

[Art. 20 (Continuità, accessibilità e conoscibilità degli strumenti di sostegno alle imprese) 13](#_Toc4174427)

[~~Art. X (Interventi per le imprese nel settore del turismo)~~ 14](#_Toc4174428)

[Art. 21 (Sostegno alla capitalizzazione e al ricambio generazionale) 15](#_Toc4174429)

[Art. 22 (Misure per la semplificazione e il rafforzamento vigenti della misura Nuove imprese a tasso zero) 17](#_Toc4174430)

[~~Art. X (Minibond)~~ 19](#_Toc4174431)

[Art. 23 (Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa) 19](#_Toc4174432)

[Art. 24 (Misure per la semplificazione e il rafforzamento degli interventi per le aree di crisi e della misura Smart&Start Italia) 20](#_Toc4174433)

[**Art. 25 (Modifiche alla misura Nuova Sabatini)** 22](#_Toc4174434)

[Art. 26. Tempi di pagamento tra le imprese private 24](#_Toc4174435)

[Art. 27 (Cartolarizzazioni) 24](#_Toc4174436)

[Art. 28 (Sblocca investimenti idrici nel sud Italia) 24](#_Toc4174437)

[Art. 29 (Dismissioni immobiliari enti territoriali) 24](#_Toc4174438)

[Art. 30 (Semplificazioni in materia di edilizia privata) 24](#_Toc4174439)

[Art. 31 (Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare) 25](#_Toc4174440)

[Art. 32 (Formazione: nuovi strumenti) 28](#_Toc4174441)

[**Art. 33 (Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d’area)** 29](#_Toc4174442)

[**Art. 34 (Agevolazioni per le Start – up innovative)** 33](#_Toc4174443)

[Art. 35 (Agevolazioni per la trasformazione digitale dei processi produttivi delle PMI) 35](#_Toc4174444)

[Art. 36 (Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI) 38](#_Toc4174445)

[Art. 37 (Modifiche al decreto legislativo n. 112/98) 40](#_Toc4174446)

[Art. 38 (Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese) 42](#_Toc4174447)

[Art. 39 (Sostegno al social lending e al crowfunding) 44](#_Toc4174448)

[Art. 40 (Società di investimento semplice - SIS) 46](#_Toc4174449)

[Art. 41 (Procurement per start up e PMI innovative) 48](#_Toc4174450)

[CAPO III: NUOVA FINANZA PER L’IMPRESA 49](#_Toc4174451)

[Art. 42 (ELTIF) 49](#_Toc4174452)

[Art. 43 (Sostegno alle imprese – BPI) 50](#_Toc4174453)

[Art. 44 (Alitalia) 50](#_Toc4174454)

[CAPO IV PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 51](#_Toc4174455)

[Art. 45 (Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale e del Fondo di rotazione) 51](#_Toc4174456)

[Art. 46 (Piano grandi investimenti nelle Zone economiche Speciali) 54](#_Toc4174457)

[CAPO V TUTELA DEL *MADE IN ITALY* 56](#_Toc4174458)

[Art. 47 (Introduzione della definizione di marchio storico di interesse nazionale e istituzione del registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale. Misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il contrasto alla delocalizzazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale) 56](#_Toc4174459)

[Art. 48 (Contrasto all’Italian sounding) 59](#_Toc4174460)

[Art. 49 (Incentivi al deposito di brevetti e marchi) 63](#_Toc4174461)

[CAPO VI- MISURE PER PROMUOVERE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 68](#_Toc4174462)

[Art. 50 (Riordino del sistema nazionale di promozione strategica del Made in Italy e per l’attrazione degli investimenti) 68](#_Toc4174463)

[**Art. 51 (Estensione dell’operatività dei fondi per l’internazionalizzazione)** 72](#_Toc4174464)

[CAPO VII – INTERVENTI IN MATERIA DI ENERGIA 73](#_Toc4174465)

[Art. 52 (Misure per lo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) 73](#_Toc4174466)

[Art. 53 (Misure per favorire lo sviluppo del settore della distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica) 73](#_Toc4174467)

[Art. 54 (Misure per la promozione dell’energia termica e il miglioramento dell’efficienza energetica) 73](#_Toc4174468)

[Art. 55 (Misure per l’incremento degli investimenti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) 73](#_Toc4174469)

[Art. 56 (Armonizzazione della disciplina della decurtazione degli incentivi per lo sviluppo dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili (dm controlli); 73](#_Toc4174470)

[Art. 57 (Misure per il sostegno della mobilità elettrica) 73](#_Toc4174471)

[CAPO VIII – ULTERIORI INTERVENTI PER SEMPLIFICAZIONE E PROMOZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO 74](#_Toc4174472)

[Art. 58 (Obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche) 74](#_Toc4174473)

[Art. 59 (Controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea) 77](#_Toc4174474)

[Art. 60 (Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3 bis Tiberina E45) 77](#_Toc4174475)

[Art. 61 (Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni Conto termico) 79](#_Toc4174476)

# CAPO I MISURE FISCALI PER LA CRESCITA ECONOMICA

# Art. 1 (Superammortamento)

Reintroduzione dal 1.4.19 fino al 31.12.19 della maggiorazione (al 130%) dell’ammortamento degli investimenti in beni strumentali fino a 2.5 MEUR, ad eccezione delle autovetture, degli immobili, delle attrezzature di lunga durata e dei beni immateriali.

# Art. 1-bis (Revisione mini Ires)

Semplificazione del meccanismo di fruizione del beneficio.

Ipotesi 1: applicazione di un’aliquota ridotta sugli utili non distribuiti.

Ipotesi 2: riduzione dell’aliquota IRES.

Ipotesi 3: riduzione, della tassazione su tutti gli investimenti in beni materiali o immateriali (non in assunzioni) e decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato. Ipotesi 1: favorisce la patrimonializzazione delle imprese.

Ipotesi 2: riduce la pressione fiscale sulle imprese.

Ipotesi 3: favorisce gli investimenti in beni strumentali e le assunzioni, benefici non limitati (a differenza dell’attuale mini IRES) alle imprese che producono utili.

# Art. 1-ter (IMU beni strumentali)

Aumenta (attualmente 40%) la deducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi. Riduce la pressione fiscale sulle imprese dotate di immobili strumentali.

# Art. 2 (Patent box)

Eliminazione dell’obbligo di interpello ai fini della fruizione del regime di patent box (agevolazione fiscale sui redditi derivanti da beni immateriali i cui costi di sviluppo sono stati sostenuti in Italia). Snellimento della procedura per la determinazione dell’entità del beneficio fiscale derivante da investimenti in innovazione in beni immateriali

# Art. 3 (Modifiche per la Ricerca e lo Sviluppo)

Proroga dell’attuale credito R&S (in scadenza a fine 2020) anche per il periodo 2021-2023.

È in corso un approfondimento tecnico per mettere a sistema la misura insieme ad altre analogheMisura per la stabilizzazione del credito in spese di Ricerche e Sviluppo (R&S) per consentire una pianificazione pluri-annuale degli investimenti in innovazione.

# Art. 4 (Rientro dei cervelli)

Estensione dei benefici previsti per il rientro dei cervelli (cd “impatriati” e ricercatori e docenti che trasferiscono la residenza in Italia) a partire dall’anno di imposta 2020 e risoluzione della problematica relativa agli anni passati per i soggetti che non erano iscritti all’AIRE.

Incentivi per il rientro del “cervelli” dall’estero e per una idonea collocazione nel mercato del lavoro nazionale.

# Art. 5 (Vendita di beni tramite piattaforme digitali)

Anziché imporre gli obblighi propri dei sostituti, alle piattaforme digitali viene richiesto di trasmettere i dati delle vendite che sono effettuate per il loro tramite.

Misure per incentivare l’utilizzo delle piattaforme digitali per la compravendita di beni.

# Art. 6 (Applicazione delle ritenute nei regimi forfetari.)

Introduzione dell’obbligo di applicazione di ritenuta per i datori di lavoro ammessi al regime forfetario.

Misure che consentono ai lavoratori dipendenti che beneficiano del regime forfetario di accantonare, individualmente e su base mensile, le imposte sul reddito da pagare, anziché su base annuale

# Art. 7 (Incentivi per la valorizzazione edilizia)

Applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché all’alienazione degli stessi.

Misure per il sostegno all’edilizia e alla valorizzazione del mercato immobiliare attraverso incentivi per la demolizione e la ricostruzione di fabbricati preesistenti che versano in stato di elevato degrado.

# Art. 8 (Sisma bonus)

Estensione alle zone 2 e 3 di rischio sismico il bonus oggi previsto solo per gli edifici in zona 1. Il beneficio consiste nella detrazione fiscale del 75% in caso di miglioramento di una classe della classificazione energetica e dell’85% in caso di passaggio di due classi, nonché nella cedibilità per gli incapienti.

Misure per favorire gli interventi antisismici anche per gli immobili posseduti da soggetti che non hanno liquidità necessaria per anticipare tali spese.

# Art. 9 (Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili)

Estensione dei benefici che a legislazione vigente sono attribuiti alle banche (neutralità fiscale delle plusvalenze derivanti da conversione obbligatoria in *equity* di titoli di debito, al verificarsi di determinate circostanze) anche agli altri soggetti IRES.

Misure volte ad uniformare il trattamento fiscale negli operatori finanziari per il trattamento delle plusvalenze derivanti dalla conversione obbligatoria in equity di precedenti titoli di debito.

# Art. 10 (Bonus efficienza energetica)

Equiparazione della posizione delle ESCo a quella del proprietario dell’immobile, prevedendo che la ESCo possa divenire direttamente titolare della detrazione. Il diritto al beneficio fiscale si configurerebbe così direttamente in capo a chi finanzia, realizza e assume la responsabilità del risultato sull’investimento, producendo una significativa semplificazione del modello esistente.

La misura favorisce la riqualificazione degli immobili attraverso la detraibilità delle spese per il risparmio energetico. Il beneficiario può trasferire la detrazione alle ESCo (*Energy Service Company*).

# Art. 11 (Incentivi alle aggregazioni di imprese)

Neutralità fiscale delle eventuali plusvalenze derivanti da operazioni di concentrazione.

*Misura in corso di approfondimento tecnico*

Favorisce la aggregazione tra imprese.

# Art. 12 (Fattura elettronica San Marino)

Estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni con San Marino.

*Misura in corso di approfondimento tecnico*

Estende l’obbligo della fatturazione elettronica a un ambito di operazioni che ne è attualmente escluso.

# Art. 13 (Misura per incrementare gli investimenti qualificati di Enti privati di previdenza obbligatoria nell’economia reale)

PROPOSTA MISE

1. Al comma 90 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole “ai fini dell’imposta sul reddito” aggiungere le seguenti “a condizione che le somme destinate ad investimenti in economia reale di cui al comma 89, siano investite per una quota almeno pari al 3,5 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente”.

2. E’ fatto salvo il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti già effettuati ai sensi dell’art. 1, comma 88 e seguenti della Legge 232/2016, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

*Relazione illustrativa*

La misura di cui al comma 1, emendativa dell’art. 1, comma 90, della L. 232/2016, è finalizzata ad attrarre gli Enti privati di previdenza obbligatoria ad effettuare investimenti qualificati in economia reale anche attraverso l’acquisizione di quote o azioni di Fondi per il Venture Capital (art. 1, comma 206 e seguenti, L. 145/2018).

L’attuale assetto normativo già consente agli Enti privati di previdenza obbligatoria di accedere a tali strumenti per effettuare investimenti in economia reale. Fermo restando che l’investimento in economia reale è volto al finanziamento delle imprese, tramite investimenti in titoli di capitale, obbligazioni corporate, OICR, FIA immobiliari e altri fondi d’investimento alternativi, le Casse previdenziali dunque già utilizzano le fattispecie elencate all’art. 1, comma 89, della L. 232/2016 che comprendono già, anche se in modo ampio, le suddette tipologie di investimenti in economia reale.

Per dare maggiore impulso agli investimenti in economia reale, la misura in oggetto “condiziona” l’esenzione fiscale prevista dalla norma, al possesso di una quota minima di investimenti in economia reale, come indicati nella disposizione citata all’art. 1, comma 89, della L. 232/2016, così come modificata dall’art. 1, comma 210, L. 145/2018.

Per accedere al beneficio in termini di detassazione, gli enti previdenziali privati devono infatti investire almeno il 3,5% degli attivi in azioni o quote di imprese, OICR che investono prevalentemente in azioni o quote di imprese, quote o azioni di Fondi per il Venture Capital che operano in economia reale. Ciò anche indipendentemente dalla detenzione in portafoglio degli ulteriori strumenti indicati dal comma 89 della L. 232/2016. La modifica legislativa, pertanto, subordina l’attività di investimento degli enti in parola al riconoscimento di un bonus, l’esenzione fiscale, solo se gli strumenti individuati dalla norma, al di sopra del suddetto limite, si rivolgono ad imprese che operano in economia reale, tra cui sono compresi anche i Fondi di Venture Capital.

Al comma 2 è prevista una salvaguardia per il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti già effettuati in vigenza dell’art. 1, comma 88 e seguenti della L. 232/2016, fino all’entrata in vigore della nuova disposizione.

*Relazione tecnica*

La misura di cui al comma 1 introduce un vincolo sull’attività di investimento degli Enti privati di previdenza obbligatoria per il riconoscimento dell’esenzione fiscale prevista ai sensi del comma 90 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Dal punto di vista delle casse dello Stato ciò si traduce in un non quantificabile a priori effetto positivo, per via della minore esenzione fiscale complessiva che i contribuenti potrebbero ottenere.

# Art. 14 (Enti associativi assistenziali)

Inclusione di determinati enti assistenziali nell’ambito della disciplina fiscale relativa agli enti del terzo settore.

*Misura in corso di valutazione tecnica e politica*

Risoluzione problema che vede esclusi alcuni enti associativi non compresi nel codice del terzo settore.

# Art. 15 (Welfare liberi professionisti)

Consente agli enti gestori di previdenza per i liberi professionisti di attuare forme aggiuntive di tutela a sostegno del reddito.

*Misura in corso di valutazione tecnica e politica.*

Promozione misure di sostegno dell’attività libero professionale e l’inserimento dei giovani professionisti.

# Art. 16 (Rafforzamento enti locali)

Semplificazione del metodo di calcolo delle nuove assunzioni negli enti locali.

*Misura in corso di valutazione tecnica e politica*

Potenziare le assunzione negli enti locali al fine di favorire la ripresa degli investimenti compatibilmente con il quadro di finanza pubblica.

# Art. 17 (Crediti Terzo Settore)

Rafforzamento della tutela dei crediti afferenti i servizi indispensabili in campo socio-assistenziale.

*Misura in corso di valutazione tecnica e politica*

Salvaguardia dei servizi indispensabili in campo socio-assistenziale.

# Art. 18 (Piattaforma fondi e casse)

Creazione di una piattaforma per gli investimenti di fondi pensione e casse di previdenza.

*Misura in corso di valutazione tecnica e politica*

Canalizzare le risorse di fondi pensione e casse di previdenza sull’economia italiana.

**CAPO II MISURE PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI PRIVATI**

# Art. 19 (*Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)*

1. Il Ministero dello sviluppo economico procede all’assegnazione automatica, in favore delle amministrazioni comunali, di contributi, nel limite massimo di 600 milioni di euro per l’anno 2019, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati a misure di:

*a)* efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico negli edifici di proprietà pubblica o destinati all’uso pubblico, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

*b)* sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché progetti in materia di mobilità sostenibile;

3. Gli interventi e le forniture previsti nei progetti di cui al comma 1 devono essere avviati entro il 15 ottobre 2019. A tale fine, per data di avvio si intende la data di inizio dell’esecuzione dei lavori o di erogazione delle forniture.

4. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più progetti di cui al comma 1, a condizione che essi:

*a)* non siano stati già approvati ai fini del finanziamento;

*b)* non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi privati, nazionali o strutturali di investimento europeo;

*c)* siano aggiuntivi rispetto a quanto previsto nella prima annualità del programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nell’elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascuna amministrazione comunale, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018 secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le classi demografiche di cui all’articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come di seguito indicato:

1. alle amministrazioni comunali con popolazione inferiore o uguale a 2.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 60.000,00;
2. alle amministrazioni comunali con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;
3. alle amministrazioni comunali con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 85.000,00;
4. alle amministrazioni comunali con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 110.000,00;
5. alle amministrazioni comunali con popolazione compresa tra 20.001 e 60.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 120.000,00;
6. alle amministrazioni comunali con popolazione superiore compresa tra 60.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 140.000,00;
7. ai comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 150.000.

6. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

7. Le amministrazioni comunali possono realizzare i progetti anche congiuntamente, definendo un piano di attuazione coordinata, fermo restando che il contributo è concesso dal Ministero dello sviluppo economico in favore di ciascun ente locale.

8. Le amministrazioni comunali danno attuazione agli interventi o procedono alle forniture nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con riferimento agli adempimenti da ottemperare in fase di gestione, esecuzione e monitoraggio delle attività finanziate classificando le opere sotto la voce «Contributo MiSE DL Crescita».

9. Ai fini dell’erogazione dell’anticipo del contributo, ciascuna amministrazione comunale è tenuta a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 14, la determina a contrarre redatta in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 32 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

10. Il Ministero dello sviluppo economico, ricevuta la determina a contrarre procede a erogare in anticipo il 50 per cento del contributo previsto, previa verifica dell’avvenuto inizio dei lavori o dell’attivazione della fornitura, mediante confronto dei dati e delle informazioni inserite dall’amministrazione comunale beneficiaria nel sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDPA” di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 febbraio 2013.

11. Ai fini dell’erogazione del saldo, l’amministrazione comunale è tenuta a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 14, il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nel caso di lavori pubblici, mentre, nel caso di forniture, è tenuta a trasmettere la verifica di conformità rilasciata dal responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oltre che l’ultimo quadro economico approvato che tenga conto anche delle eventuali economie di gara.

12. Il Ministero dello sviluppo economico, ricevuta la documentazione di cui al comma 12, procede a erogare il saldo, nel limite dell’importo del contributo di cui al comma 6, determinato come differenza tra il costo effettivo del progetto, come risultante dal quadro economico trasmesso, e l’anticipo precedentemente erogato ai sensi del comma 11.

13. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 15 giugno 2019, sono definite le modalità e i termini da cui è disponibile la piattaforma informatica per la presentazione della documentazione necessaria all’erogazione del contributo.

14. Il mancato rispetto del termine di inizio lavori o di attivazione della fornitura ovvero il mancato o tardivo inserimento dei relativi dati nel sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDPA” comporta la revoca del contributo.

15. Il Ministero dello sviluppo economico effettua un controllo a campione sulle attività oggetto di finanziamento.

16. Le risorse non assegnate a seguito della oggetto di revoca sono destinate dal Ministero dello sviluppo economico alla realizzazione di ulteriori interventi a sostegno di progetti nei settori di cui ai commi 1 e 2.

17. L’amministrazione comunale beneficiaria, in adempimento alle prescrizioni in tema di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dà adeguata pubblicità all’importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico e alle finalità perseguite.

18. Considerata l’esigenza di semplificazione procedimentale, l’amministrazione comunale beneficiaria che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è esonerata dall’obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

19. Il Ministero dello sviluppo economico riserva una quota fino allo 0,8 per cento dell’importo di cui al comma 1 allo svolgimento delle attività di gestione dell’intervento di cui al presente articolo.

20. Agli oneri derivanti dal presente articolo, …. si provvede … [Riduzione FSC]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipologia**  | **Enti** | **Importo** | **Totale** |
| > 100.000 |  45  |  150.000  |  6.750.000  |
| 60.001-100.000 |  60  |  140.000  |  8.400.000  |
| 20.001-60.000 |  419  |  120.000  |  50.280.000  |
| 10.001-20.000 |  707  |  110.000  |  77.770.000  |
| 5.001-10.000 |  1.183  |  85.000  |  100.555.000  |
| 2.001-5.000 |  2.050  |  70.000  |  143.500.000  |
| < 2.000 |  3.462  |  60.000  |  207.720.000  |
|  |  **7.926**  |  |  **594.975.000**  |

# Art. 20 (Continuità, accessibilità e conoscibilità degli strumenti di sostegno alle imprese)

1. Ove compatibile con gli specifici obiettivi di sviluppo perseguiti dai singoli interventi e con le risorse finanziarie disponibili, i provvedimenti per l’incentivazione della attività imprenditoriali adottati dal Ministro dello sviluppo economico si conformano a principi di continuità, accessibilità, contenimento degli oneri a carico dei beneficiari e piena conoscibilità da parte dei medesimi.

2. Ai fini di cui al comma 1, le politiche di bilancio e la pianificazione degli utilizzi di risorse finanziarie pubbliche tengono conto della programmazione triennale degli interventi. Il Ministro dello sviluppo economico pubblica, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel portale istituzionale relativo agli interventi attivi, indicando l’eventuale data di decorrenza dei termini per la presentazione delle domande e di chiusura dei termini stessi.

*Relazione illustrativa*

La norma introduce un principio di tendenziale continuità e programmazione nell’adozione degli interventi di sostegno alle imprese di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nonché strumenti volti a consentire la conoscenza delle possibilità di finanziamento pubblico da parte dei destinatari degli interventi.

L’iniziativa, espressione del principio fondamentale di buon andamento e dei criteri di efficacia, pubblicità e di trasparenza dell’agire amministrativo, raccoglie anche le istanze del mondo imprenditoriale, che nella pianificazione dei propri investimenti avvertono l’esigenza di una maggiore consapevolezza circa il sostegno che dalle istituzioni pubbliche può pervenire e circa la relativa consistenza.

La norma, ora proposta con riferimento ai soli interventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ha, peraltro, un’evidente vocazione generale, che la rende di potenziale estensione a tutte le pubbliche amministrazioni.

*Relazione* *tecnica:*

La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi oneri a carico delle finanze pubbliche.

# ~~Art. X (Interventi per le imprese nel settore del turismo)~~

~~Previsione, in affiancamento alla misura sub 1, di garanzia, da parte del FCG, su finanziamenti alle imprese turistiche, finalizzati a programmi di investimenti immobiliari, con validità fino a 30 anni dalla concessione.~~

# Art. 21 (Sostegno alla capitalizzazione e al ricambio generazionale)

1. I contributi di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69 e successive modificazioni e integrazioni, sono altresì riconosciuti, alle condizioni di cui al presente articolo, in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione o di ricambio generazionale, che intendono realizzare un programma di investimento.
2. I finanziamenti di cui all’articolo 2 del decreto- legge n. 69 del 2013 e il correlato contributo sono concessi:
3. nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del predetto finanziamento;
4. nel caso di sostegno a processi di ricambio generazionale, a fronte di cambiamenti nell’assetto societario dell’impresa, finalizzate ad assicurare la continuità e/o lo sviluppo dell’attività aziendale.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, i contributi di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto- legge n. 69 del 2013, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla applicabile normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:
6. 5 percento, per le micro e piccole imprese;
7. 3,575 percento, per le medie imprese.
8. Per la concessione dei contributi di cui presente articolo, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è integrata, a valere su …………………….., per euro 10 milioni per l’anno 2019, per euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per euro 10 milioni per l’anno 2024. Al fine di assicurare l’operatività della misura, le predette risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualità previste.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al comma 3, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l’esecuzione del piano di capitalizzazione dell’impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi incluso la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione e o del perfezionamento del ricambio generazionale.

*Relazione illustrativa*

Le imprese italiane presentano, mediamente, un basso indice di capitalizzazione, anche e soprattutto rispetto alla situazione riscontrabile nei principali paesi industrializzati. Le cause di questa cronica situazione di sottocapitalizzazione sono da ricercare, principalmente, nella preferenza che le aziende italiane hanno sempre mostrato per il finanziamento attraverso capitale di debito – soprattutto bancario, tanto da far qualificare, da molti studiosi e osservatori, il nostro sistema produttivo come “banco-centrico” – rispetto al capitale di rischio.

Il tema della sottocapitalizzazione e dell’eccessiva dipendenza dal canale di finanziamento bancario riguarda, principalmente, le imprese di minore dimensione.

Accanto alla descritta situazione di strutturale sottocapitalizzazione delle imprese italiane, negli ultimi anni, si è registrata, per gli effetti innescati dalla crisi economica e finanziaria, anche una consistente contrazione degli investimenti produttivi. Questa forte riduzione è legata anche alle maggiori difficoltà di accesso al credito riscontrate dalle imprese, connesse anche a una più restrittiva politica di concessione dei finanziamenti da parte degli istituti bancari.

Anche il tema del ricambio generazionale rappresenta una criticità per le PMI italiane che, spesso, può mettere a rischio anche la stessa continuità aziendale.

L’intervento che si intende proporre mira a incidere sulla situazione sopra rappresentata, incentivando le PMI a intraprendere nuovi programmi di investimento e di sviluppo dell’attività aziendale mediante il ricorso a un particolare e innovativo meccanismo di finanziamento, in grado di innescare un graduale e stabile rafforzamento della struttura patrimoniale delle medesime imprese.

L’intervento *de quo* è attuato ricorrendo al collaudato schema della “Nuova Sabatini”. Alle imprese – che devono essere necessariamente costituite in forma societaria – verrebbe riconosciuto un contributo, in misura più elevata rispetto a quella standard ordinariamente riconosciuta dalla Nuova Sabatini, per sostenere processi di ricapitalizzazione dell’impresa da parte dei soci, ovvero processi di ricambio generazionale nella guida dell’impresa.

Il contributo concesso resta, comunque, correlato a un necessario programma di investimenti dell’impresa.

*Relazione* *tecnica:*

Per la copertura finanziaria dell’intervento è prevista un’autorizzazione di spesa, a integrazione di quella di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per euro 10 milioni per l’anno 2019, per euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per euro 10 milioni per l’anno 2024.

# Art. 22 (Misure per la semplificazione e il rafforzamento vigenti della misura Nuove imprese a tasso zero)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2, le parole: “*della durata massima di 8 anni*” sono sostituite dalle seguenti: “*della durata massima di 10 anni*” e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “*Nel caso di imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi, la percentuale di copertura delle spese ammissibili è innalzata al 90% del totale e le agevolazioni possono essere concesse ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato”;*

b) all’articolo 3, le parole: “*dodici mesi*” sono sostituite dalle seguenti: “*sessanta mesi*”;

c) all’articolo 4, le parole: “*e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all’articolo 2, comma 1*” sono soppresse e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “*L’importo massimo delle spese ammissibili è innalzato a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi. Sono fatte salve le limitazioni derivanti dall’applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento*.”;

d) dopo l’articolo 4-*bis* è aggiunto il seguente:

“*Articolo 4-ter*

*(Cumulo con il Fondo di garanzia per le PMI)*

*1. Le agevolazioni di cui al presente capo sono cumulabili con l’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto dei massimali o delle intensità massime di aiuto previsti dalla disciplina europea di riferimento*.”.

2. Per garantire il tempestivo adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 e individuare modalità atte a consentire la maggiore efficacia dell’intervento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è ridefinita la disciplina di attuazione della misura di cui al capo 0I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, prevedendo anche, per le imprese di più recente costituzione, l’offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20% del totale delle spese ammissibili. Fino all’entrata in vigore delle predette disposizioni attuative, alle iniziative agevolate ai sensi del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

*Relazione illustrativa*

La norma è volta a consentire un’opera di revisione della misura per l’autoimprenditorialità a prevalente partecipazione giovanile e femminile di cui al Titolo I, Capo 0I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (c.d. Nuove imprese a tasso zero) al fine di ampliarne la capacità di intervento e di renderla maggiormente attrattiva per le imprese, eliminando anche gli elementi di rigidità, che ne minano l’efficacia e la stessa capacità di raggiungimento del fine di sviluppo perseguito.

Tra le principali criticità della norma, vi è infatti la previsione di requisiti di accesso eccessivamente restrittivi, tali da generare un basso tasso di ammissione rispetto alle domande presentate, in contrasto con gli obiettivi della stessa. A tal fine si propone, in primo luogo, di ampliare il novero dei potenziali beneficiari della misura, innalzando il limite temporale relativo alla costituzione dell’impresa. Saranno ammesse alla presentazione della domanda, imprese che siano costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione, modificando il limite di 12 mesi della vigente disposizione.

Con riguardo ai programmi di investimento ammissibili, si dispone l’aumento della percentuale di copertura delle spese ammissibili, innalzandola al 90% del totale, per le imprese che siano costituite da almeno 36 mesi e da non più di 60 mesi, con eventuale applicazione del regime di esenzione per gli investimenti delle PMI, ex art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014. La durata del mutuo agevolato viene inoltre aumentata da 8 anni a 10 anni.

All’articolo 4 del decreto legislativo viene poi aggiunta la previsione circa l’importo massimo delle spese ammissibili, innalzato a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi.

Tra le criticità della norma, vi è anche la difficoltà delle imprese di accedere a fonti finanziarie complementari al finanziamento agevolato. A tal proposito, viene prevista la possibilità di cumulo delle agevolazioni in esame con quelle del fondo di garanzia, nei limiti dei massimali di aiuto stabiliti dalla Commissione. Pertanto, nel caso in cui la realizzazione del programma di investimento agevolato avvenga anche attraverso l’utilizzo di un finanziamento bancario ordinario, lo stesso potrà essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Alcune disposizioni di maggiore dettaglio sono poi rimesse ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in linea con l’attuale assetto di competenze, con il quale verrà disposto, tra l’altro, che per le imprese di più recente costituzione e dunque per le imprese costituite da non più di 36 mesi, sia prevista l’offerta di servizi di tutoraggio e il computo, come spese ammissibili, anche della copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20% del totale delle spese ammissibili.

La norma, così come riformulata, consente di ampliare la platea dei soggetti beneficiari, fronteggiando le difficoltà di accesso al credito da parte di soggetti considerati maggiormente vulnerabili, come le PMI a prevalente composizione giovanile o femminile. L’aumento delle soglie temporali relative alla costituzione delle imprese, consente poi di estendere l’intervento ad imprese di recente costituzione ma già presenti sul mercato, promuovendo non solo la fase di start up dell’impresa ma anche sostenendo lo sviluppo della stessa.

La disciplina in questione andrà a sostituire le vigenti disposizioni attuative, già adottate, per l’attuazione della misura.

*Relazione tecnica:*

La norma non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, trattandosi di modifiche strutturali relative al funzionamento della misura, che intervengono a dotazione finanziaria invariata.

# ~~Art. X (Minibond)~~

~~La proposta normativa è finalizzata a eliminare limiti e rigidità presenti nella garanzia del FCG in favore di minibond (singoli e su portafoglio) prevedendo di:~~

~~- elevare l’importo massimo garantibile dagli attuali 1,5 milioni a 2,5 milioni;~~

~~- consentire l’attivabilità della garanzia anche in caso di cessione del titolo.~~

# Art. 23 (Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa)

Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, con attribuzione di 200 mln di euro nell’anno 2019.

Riduzione degli accantonamenti a copertura del rischio passando dal 10% all’8% dell’importo garantito.

# Art. 24 (Misure per la semplificazione e il rafforzamento degli interventi per le aree di crisi e della misura Smart&Start Italia)

1. Al fine di garantire la piena accessibilità agli interventi per l’incentivazione delle attività imprenditoriali e il contenimento degli oneri amministrativi e finanziari a carico delle imprese beneficiarie, il Ministro dello sviluppo economico procede con propri decreti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma e sulla base dei criteri di cui al comma 2, alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza, con particolare riferimento agli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181 e all’intervento in favore delle start-up innovative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014. Ai medesimi fini il Ministero dello sviluppo economico fornisce, ove necessario, specifiche direttive ai soggetti gestori dei singoli interventi.

2. La revisione di cui al comma 1 è improntata alla semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l’aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nonché all’incremento dell’efficacia degli interventi, con l’individuazione di modalità di intervento più adeguate al contesto di riferimento e idonee a consentire l’ampia partecipazione dei soggetti interessati, anche mediante una revisione degli impegni finanziari richiesti ai proponenti, nonché, per gli interventi di riqualificazione delle aree di crisi industriale, atte a favorire la partecipazione anche finanziaria degli enti e soggetti del territorio.

*Relazione illustrativa*

La norma autorizza il Ministero dello sviluppo economico a provvedere con decreto alla revisione della disciplina dettata per gli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi alla legge 181/89 e a quella relativa alla misura “Smart&Start Italia” destinata alle start-up innovative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014.

Si tratta in entrambi i casi di misure che rispondono a finalità strategiche di sostegno al tessuto imprenditoriale e che, tuttavia, necessitano di un intervento di rafforzamento volto a consentirne un utilizzo più diffuso da parte delle imprese ed una maggiore efficacia, anche in termini di alleggerimento degli oneri gravanti sulle stesse imprese beneficiarie, che, soprattutto nell’attuale congiuntura economica, scontano il peso di maglie troppo ristrette per l’accesso agli strumenti e di un sostegno finanziario insufficiente a fronte degli oneri a loro carico.

Al fine, pertanto, di rendere più efficace il sostegno pubblico nel contesto delle due misure, la norma detta al comma 2 i criteri cui deve essere improntata l’opera di revisione, che, in linea con le finalità perseguite dalle norme del presente decreto-legge dedicate agli strumenti di incentivo alle imprese, richiedono una semplificazione e accelerazione delle procedure, anche attraverso l’aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari e l’individuazione di modalità di intervento idonee a consentire, tra l’altro, l’ampia partecipazione dei soggetti interessati.

Tra le principali criticità delle due misure vi è infatti l’eccessiva articolazione delle procedure, degli adempimenti amministrativi necessari e dei criteri di valutazione delle domande.

Nel caso degli interventi agevolati ai sensi della legge n. 181/89, si registra, in particolare, una particolare articolazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi necessari per l’ottenimento delle agevolazioni oltre che un limitato *appeal* della misura (specialmente nelle aree del centro-nord) a causa della preponderanza del finanziamento agevolato rispetto al fondo perduto, cui si aggiunge la difficoltà dei proponenti (essenzialmente PMI) di far fronte agli impegni finanziari richiesti

Attraverso la semplificazione dell’iter agevolativo e una revisione del mix di agevolazioni concedibili, accompagnate da una più mirata attività di coinvolgimento degli enti territoriali (regioni, province, comuni, locali associazioni di categoria, etc.) e dei sistemi locali del credito, potrà garantirsi un’accelerazione dei tempi di attuazione delle iniziative e un aumento dell’efficacia generalizzata della misura, che potrà consentire anche una maggiore condivisione dei risultati con il territorio ed i suoi attori di riferimento

Nel caso della misura Smart&Start Italia, l’intervento di semplificazione consentirà di porre rimedio all’eccessiva declinazione dei criteri di valutazione delle domande, rispetto all’esigenza di focalizzazione sull’effettiva validità dei progetti e sarà volto a limitare gli oneri amministrativi della misura mutuati da misure agevolative più tradizionali e poco aderenti all’obiettivo del sostegno alle delle start-up innovative. In tale contesto potrà anche provvedersi ad una revisione in un’ottica di ampliamento dei costi ammissibili, in grado di cogliere alcune difficoltà strutturali del target di imprese beneficiarie dell’intervento (ad esempio, includendo i costi del personale interno per attività di progettazione e sviluppo svolte internamente e la previsione di una percentuale accessoria di costi di gestione, non soggetti a rendicontazione analitica, per soddisfare il fabbisogno di circolante delle start-up).

L’efficientamento delle procedure istruttorie, di rendicontazione e di erogazione consentirà una maggiore attenzione alla valutazione complessiva del progetto e all’effettiva realizzazione dello stesso, evitando, ove non richiesto dalla normativa applicabile, una eccessiva rappresentazione analitica dei costi di gestione, in coerenza con le finalità degli aiuti alle nuove imprese di cui all’art. 22 del regolamento UE 651/2014 GBER.

*Relazione tecnica:*

La norma non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, trattandosi di modifiche strutturali relative al funzionamento delle misure, che intervengono a dotazione finanziaria invariata.

**Art. 25 (Modifiche alla misura Nuova Sabatini)**

1. All’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: “*e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto*” sono soppresse.

b) al comma 4, dopo le parole: “*L’erogazione del predetto contributo è effettuata*”, sono aggiunte le seguenti: “, *sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento,*” e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: “*In caso di finanziamenti di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un’unica soluzione.”.*

*Relazione illustrativa*

La misura “Beni strumentali - Nuova Sabatini” costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali e persegue l’obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI attraverso il sostegno per l’acquisto, o acquisizione in *leasing*, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.

In particolare, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in leasing) per la realizzazione di un programma di investimenti, il Ministero concede un contributo parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto (pari al 2,75% annuo per gli investimenti “ordinari” e al 3,575% per gli investimenti “Impresa 4.0”). Tale contributo è erogato alle PMI beneficiarie secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in quote annuali, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa previste dalle norme di legge. Proprio in connessione a tale modalità di erogazione del contributo (in sei quote annuali), nonché ai diversi rifinanziamenti della misura operati dal legislatore nel corso degli anni, si è determinato un aumento esponenziale del numero di istanze che ha aggravato gli oneri amministrativi e generato prevedibili ritardi nei pagamenti alle PMI.

In base alle disposizioni normative attualmente vigenti, il finanziamento può essere accordato a ciascun impresa (da un minimo di 20.000 euro) fino ad un massimo di 2 milioni di euro durante tutto il periodo di validità dell’intervento agevolativo. Tale limite, introdotto per consentire la massima fruizione del beneficio in considerazione di una limitata dotazione finanziaria inizialmente stanziata per l’attuazione della misura, genera evidenti vincoli operativi nella fruizione del beneficio, poiché al raggiungimento del suddetto massimale, sia attraverso un singolo investimento, sia attraverso più investimenti agevolati realizzati durante l’intero periodo di operatività della misura (quasi cinque anni di operatività della misura), l’impresa non può più accedere alle agevolazioni previste dallo strumento. In particolare, il massimale di 2 milioni di euro risulta restrittivo soprattutto per le imprese di medie dimensioni e per quelle che realizzano investimenti produttivi di maggiore entità.

La norma *de quo* è finalizzata ad ottimizzare le modalità operative di funzionamento della misura agevolativa, attraverso:

1. la rimozione di ogni limitazione sul valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa che permette di superare i vincoli operativi nella fruizione del beneficio sopra esposti, consentendo anche alle imprese che hanno già saturato il limite massimo dei 2 milioni di euro di continuare ad accedere alle agevolazioni, anche in considerazione delle cospicue risorse finanziarie disponibili stanziate dal legislatore con la legge di bilancio 2019;
2. la previsione di erogare il contributo in un’unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000,00 euro che consente, oltre ad uno snellimento degli oneri amministrativi, di accelerare la tempistica di erogazione delle agevolazioni e determinare anche flussi di cassa aziendale più alti, massimizzando in tal modo l’effetto incentivante della misura. Tale previsione determina un maggiore fabbisogno finanziario, determinato dall’accorpamento delle diverse quote di contributo, che però non necessità di anticipazioni di cassa.

*Relazione tecnica:*

La norma non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, trattandosi di due modifiche strutturali relative al funzionamento della misura, che intervengono a dotazione finanziaria invariata.

Si precisa al riguardo che le operazioni con finanziamenti di importo non superiore a 100.000,00 euro rappresentano il 10% rispetto al totale delle operazioni e che, pertanto, l’erogazione in un’unica soluzione, stante la ridotta incidenza, può essere coperta con l’attuale disponibilità di cassa, considerati anche i rientri derivanti da revoche e rinunce.

# Art. 26. Tempi di pagamento tra le imprese private

Misura consistente nell’obbligo per le imprese di dichiarare nelle proprie scritture i dati relativi ai tempi di pagamento verso privati dando evidenza di quelli eccedenti i termini di legge come forma di moral suasion.

# Art. 27 (Cartolarizzazioni)

Inserimento nella legge quadro sulle cartolarizzazioni di norme volte a facilitare le operazioni di trasferimento dei crediti deteriorati-inadempienze probabili (UTP) mediante società veicolo di appoggio, prevedendo anche la possibilità per la società di cartolarizzazione di intervenire a sostegno dei debitori ceduti attraverso la concessione di finanziamenti purché provvisti di requisiti adeguati.

Misura in corso di approfondimento tecnico

# Art. 28 (Sblocca investimenti idrici nel sud Italia)

Nell’ambito del processo di liquidazione dell’EIPLI già disciplinato dal DL 201/2011, si prevede una misura di snellimento e accelerazione delle operazioni consistente nell’escludere il trasferimento alla società riveniente dalla liquidazione dei crediti/debiti/immobili non strumentali dell’EIPLI.

# Art. 29 (Dismissioni immobiliari enti territoriali)

Estensione del piano di dismissioni immobiliari agli immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà degli Enti territoriali e di altre pubbliche amministrazioni, su proposta di questi.

# Art. 30 (Semplificazioni in materia di edilizia privata)

Procedura accelerata per le autorizzazioni della Soprintendenza su lavori di restauro di beni di proprietà privata oggetto di vincoli (Autorizzazioni della Soprintendenza per interventi su beni culturali).

Rimedi alla giurisprudenza “taglia-palazzi”

Adeguamento del vincolo storico su palazzi con più di 50 anni

# Art. 31 (Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare)

1. Al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i Centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:
3. essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;
4. operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
5. aver approvato e depositato almeno due bilanci;
6. non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
7. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con Organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.
8. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni di cui al comma 1, i progetti di ricerca e sviluppo devono:
	1. essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale;
	2. prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00);
	3. avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi;
	4. prevedere attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (*KETs*), relative a:
		1. innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un’ottica di economia circolare o a “rifiuto zero” e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);
		2. progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;
		3. sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l’uso razionale e la sanificazione dell’acqua;
		4. strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
		5. sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (*smart packaging*) che prevedano anche l’utilizzo di materiali recuperati;
9. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:
	1. finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;
	2. contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento delle spese e dei costi ammissibili.
10. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro 140.000.000,00 (*centoquarantamilioni/00*) di cui:
	1. 40.000.000,00 (*quarantamilioni/00*) per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile (FCS);
	2. 100.000.00,00 (*centomilioni/00*) per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. dall’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

*Relazione illustrativa*

La cosiddetta “economia circolare” mira, attraverso la ricerca e l’innovazione tecnologica, a rendere i processi produttivi più efficienti in termini di tempo e di risorse impiegate e meno impattanti per l’ambiente in termini di riduzione delle emissioni di gas serra, di recupero dei materiali e di minimizzazione degli scarti. Il passaggio dall’attuale modello di economia “lineare” a quella “circolare” richiede un cambiamento delle strategie di policy e dei modelli di mercato al fine di salvaguardare la competitività dei settori industriali e il patrimonio di risorse naturali.

Il sostegno alla ricerca e all’innovazione tecnologica costituisce, pertanto, un fattore decisivo per dare impulso alla predetta transizione, che concorre - tra le altre cose - anche a modernizzare il comparto industriale, apportando benefici sia all’economia che all’ambiente.

La proposta normativa si pone l’obiettivo di accompagnare i processi di transizione del sistema produttivo verso un’economia circolare, fornendo sostegno alle attività economiche che desiderano ripensare e/o riconvertire il modello produttivo al fine di consolidare la propria presenza nelle catene globali del valore.

Nell’ottica di garantire il più ampio accesso allo strumento agevolativo, la misura di aiuto in argomento non prevede particolari restrizioni in merito alla tipologia di soggetti proponenti che possono essere imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del c.c., nn. 1, 3 e 5), nonché centri di ricerca. Possono essere soggetti co-proponenti di progetti congiunti (fino a tre soggetti) anche gli organismi di ricerca.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, in misura coerente con i limiti fissati dal regolamento (UE) n. 651/2014, a fronte di progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’economia circolare per la riconversione produttiva che prevedono costi ammissibili compresi tra 500 mila e 2 milioni di euro.

*Relazione tecnica*

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa, a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, e anche del finanziamento agevolato, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per le imprese, in misura coerente con i limiti fissati dal regolamento (UE) n. 651/2014, a fronte di progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’economia circolare per la riconversione produttiva che prevedono costi ammissibili compresi tra 500 mila e 2 milioni di euro.

# Art. 32 (Formazione: nuovi strumenti)

Nuovi incentivi alla formazione, inclusa una specifica misura a sostegno della formazione nei distretti industriali per rendere i nostri giovani idonei a mantenere gli standard qualitativi della nostra manifattura spesso concentrata proprio in quei luoghi dove l’eccellenza è concentrata su specifiche linee produttive tipiche del made in Italy.

Misura in corso di approfondimento tecnico.

**Art. 33 (Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d’area)**

1. Per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell’ambito dei patti territoriali e dei contratti d’area di cui all’articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, attestanti in particolare l’ultimazione dell’intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso. I contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle predette dichiarazioni sono individuati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. L’erogazione degli importi spettanti è autorizzata sulla base delle predette dichiarazioni nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni di cui all’articolo 40, comma 9-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati fino alla data di emanazione della predetta direttiva ai sensi della normativa previgente. Per l’insieme delle imprese che non presentano le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della predetta direttiva, il Ministero dello sviluppo economico accerta la decadenza dai benefici con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettua controlli e ispezioni, anche a campione, sugli interventi agevolati volti a verificare l’attuazione degli interventi medesimi nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del comma 1. Il predetto Ministero redige entro il 31 dicembre una relazione di sintesi annuale circa gli esiti dei controlli da pubblicare sul sito istituzionale. L’onere per i precitati controlli ed ispezioni è posto a carico delle risorse residue di cui al comma 3, nel limite massimo di 500.000 euro. Eventuali irregolarità emerse nell’ambito dei predetti controlli comportano la revoca del contributo erogato e l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito.

3. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle predette risorse, nonché la disciplina per l’attuazione dei precitati progetti, anche valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell’ambito della gestione dei Patti territoriali. Resta ferma l’attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative ai contratti d’area.

*Relazione illustrativa*

La norma proposta prevede modalità semplificate per la chiusura dei procedimenti relativi alle iniziative agevolate nell’ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d’area, strumenti di programmazione negoziata introdotti dalla legge n. 662/1996, più volte oggetto di interventi del CIPE e del Legislatore.

Relativamente a detti strumenti, permane ad oggi un’intensa attività di gestione con circa 1.300 iniziative produttive non ancora definite rispetto agli originari 12.000 interventi agevolati a partire dagli anni 1997/1998. Le difficoltà connesse alla mancata chiusura degli interventi, risiedono in particolare nella complessità procedurali proprie degli strumenti negoziali, nei molteplici interventi legislativi che hanno inciso sul termine consentito per l’ultimazione dei programmi agevolati a valere sui richiamati strumenti nonché nella progressiva rarefazione dell’operatività di taluni Soggetti responsabili e Responsabili unici.

Al fine di accelerare la chiusura dei predetti programmi, il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto procedure semplificate di gestione dei procedimenti. Tuttavia, tale intervento legislativo è risultato solo parzialmente risolutivo in quanto ha agito semplificando gli aspetti procedurali di carattere revocatorio, ma non ha indicato elementi di semplificazione per snellire le procedure di erogazione dei contributi alle imprese che avevano ultimato positivamente gli interventi agevolati nei termini di legge previsti.

La proposta normativa in argomento, anche alla luce della pregressa esperienza, tende a colmare tale esigenza, agendo prevalentemente sulla semplificazione delle modalità d’erogazione delle agevolazioni riducendone i tempi, prevedendo altresì procedure semplificate per accertare la decadenza dai benefici per l’insieme delle imprese che non hanno diritto a ricevere l’intera agevolazione concessa.

Posto il principale obiettivo di semplificazione e chiusura dei due strumenti, per come oggi articolati, la norma è formulata in due versioni, al fine di valutare quale delle due risulti più appropriata: la prima formulazione coincide sostanzialmente con quella esaminata nel corso dei lavori parlamentari di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*”. In detta sede, la norma era stata approvata in commissione al Senato ma successivamente non sottoposta all’esame dell’Assemblea. La seconda formulazione reca, invece, un comma 4 aggiuntivo rispetto al predetto testo approvato, con il quale, ferma restando la chiusura degli strumenti vigenti, si prevede l’attivazione di una nuova misura.

In particolare, il comma 1 della proposta in commento consente al Ministero di autorizzare l’erogazione del contributo sulla base di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, resa dalle imprese interessate nei termini, nelle modalità e secondo gli schemi adottati con direttiva ministeriale, attestante, fra l’altro, l’ultimazione dell’intervento nonché la regolarità dei pagamenti dei relativi titoli di spesa. Il contributo è riconosciuto nei limiti delle disposizioni di cui all’articolo 40, comma 9-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per le imprese che non abbiano provveduto all’invio della predetta dichiarazione sostitutiva, si prevede che il Ministero accerti la decadenza dai benefici attraverso l’adozione di un provvedimento che riguarderà l’insieme delle imprese interessate e che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvaguardando gli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute dalle imprese.

Tale disposizione consente pertanto di procedere alla definitiva chiusura dei procedimenti amministrativi ricompresi nei due strumenti negoziali con un forte contenimento degli oneri di gestione e una riduzione considerevole del contenzioso amministravo.

Per evitare che la semplificazione si risolva in uno strumento di elusione delle condizioni previste per beneficiare delle agevolazioni, il comma 2 della norma proposta prevede che il Ministero, anche per il tramite del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, proceda a successivi accertamenti sugli investimenti realizzati. Nella seconda formulazione della norma è prevista una misura minima dei controlli, che non potranno essere inferiori al 20% del totale egli interventi. Nell’eventualità di riscontro di comportamenti elusivi da parte delle imprese interessate, oltre alla revoca del contributo secondo le procedure previste dalle norme di riferimento, è irrogata all’impresa responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito. Il Ministero entro il 31 dicembre di ciascun anno produce una relazione di sintesi relativa agli esiti dei controlli svolti.

Il comma 3 della disposizione proposta incide sulla destinazione delle risorse residue. Resta impregiudicata, al riguardo, l’assegnazione prevista dalla vigente normativa al Fondo per la crescita sostenibile di cui all’art. 23 del D.L. 83/2012 delle economie riferibili allo strumento dei contratti d’area. Quanto alle risorse residue dei patti territoriali, la disposizione fa salvi gli impegni finanziari già assunti dal Ministero per la realizzazione delle iniziative produttive e per la realizzazione di interventi infrastrutturali già approvati, nonché per la copertura degli oneri derivanti dai controlli. Le ulteriori risorse saranno utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese. I criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse sono stabiliti con decreto del MiSE, di concerto con il MEF, d’intesa con la Conferenza Stato-Regione, in un’ottica comunque di continuità con le esperienze più positive maturate nell’ambito delle misure agevolative pregresse.

I primi tre commi sopra commentati risultano comuni alle due formulazioni della norma, fatta salva la specificazione detta in ordine alla misura minima del campione dei controlli, presente solo nella seconda versione proposta. Particolarmente significativo è però l’inserimento, nella seconda formulazione della norma, di un comma 4, volto a conservare in capo al Ministero dello sviluppo economico la titolarità dello strumento da destinare al finanziamento dei progetti di sostegno allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale.

*Relazione tecnica*

Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 della norma proposta incidono sui circa 1.300 procedimenti (sugli oltre 12.000 procedimenti proposti a valere sulle misure) relativi ad iniziative produttive non ancora definiti. Tenuto conto dei monitoraggi svolti dai preposti uffici del Ministero, si ipotizza che la metà dei predetti procedimenti pendenti, pari a circa n. 650 iniziative, possa essere interessata dalle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, mentre la restante parte delle iniziative si stima possa essere interessata dalla procedura di decadenza. Le previsioni in commento consentiranno pertanto di procedere alla definitiva chiusura dei due strumenti negoziali con un forte contenimento degli oneri di gestione e una riduzione considerevole del contenzioso amministravo, risolvendosi in un notevole risparmio di spesa.

Sotto il profilo degli oneri finanziari, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si premette che ad oggi le disponibilità sui conti di tesoreria presso la Cassa depositi e prestiti destinate all’attuazione degli interventi agevolati nell’ambito dei due strumenti negoziali, risultano pari ad euro 446.257.799, di cui 116.358.177 appostate sul conto di tesoreria n. 29851 relativo ai Contratti d’area ed euro 329.899.622 appostate sul conto di tesoreria n. 29852 relativo ai Patti territoriali.

Quanto agli oneri relativi allo svolgimento dei controlli previsti al comma 2, possono essere utilizzate parte delle risorse (nel limite massimo di 500.000 euro) appostate sul conto di tesoreria n. 29852 impegnate per iniziative imprenditoriali ed interventi infrastrutturali esclusivamente nell’ambito dei patti territoriali, a vario titolo non erogabili (es. risorse non erogabili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di rideterminazione delle agevolazioni, nonché di de-finanziamento). Alla data del 31 luglio 2018 le risorse appostate sul predetto conto di tesoreria n. 29852 ammontano a circa euro 15.000.000, al netto degli impegni già assunti e delle risorse precauzionalmente mantenute per far fronte agli oneri derivanti dal contenzioso in essere, pari a circa euro 36.500.000, calcolato sulla base dell’incidenza dei provvedimenti giudiziali sfavorevoli che si attestano intorno al 50%.

Si precisa che rispetto ai circa 1300 interventi non ancora definiti, l’amministrazione, sulla base dei dati gestionali relativi ai due strumenti, stima che circa n. 650 iniziative possano essere interessate da dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 per un possibile fabbisogno pari a circa euro 50.000.000 per entrambi gli strumenti negoziali. Peraltro detto importo risulta alquanto sovrastimato in quanto suscettibile di ridursi, in fase di attuazione della norma, per effetto di possibili rideterminazioni o decurtazioni del contributo spettante a seguito delle verifiche amministrative che verranno condotte su ciascun intervento completato. In considerazione dell’esperienza gestionale dei competenti Uffici, il fabbisogno stimato, a seguito delle verifiche predette potrebbe ridursi del 15%. Non è peraltro escluso che nel novero delle imprese considerato, possano esserci realtà imprenditoriali che a vario titolo hanno cessato la propria attività. Pertanto, l’importo necessario si riduce a circa euro 42.500.000.

Con riferimento ai flussi finanziari dei conti di tesoreria afferenti ai Patti territoriali e ai Contratti d’area, le effettive erogazioni registrate nell’anno 2018 a favore delle iniziative imprenditoriali ricomprese nei due strumenti negoziali risultano complessivamente pari a euro 7.688.261,84.

Tenuto conto dei tempi di attuazione della norma (60 giorni per l’adozione delle disposizioni operative da parte del Ministero dello sviluppo economico, cui si aggiungono 60 giorni per la presentazione delle dichiarazioni da parte delle imprese interessate), nonché dei tempi necessari per i successivi riscontri istruttori (verifiche amministrative, ricezione dei DURC, verifiche ai sensi della disciplina antimafia), le proiezioni di spesa relative all’erogazione del precitato importo stimato (pari ad euro 42.500.000), si attesterebbero per l’anno 2019 a circa euro 12.750.000 e a circa euro 29.750.000 per l’anno 2020.

Di contro, in considerazione dei procedimenti interessati dalla decadenza, che si stima possano riguardare n. 650 iniziative, si renderanno disponibili considerevoli risorse, ora immobilizzate, pari ad almeno 70 milioni, da destinare nella misura di circa euro 40.000.000 a nuovi interventi di cui al comma 3 per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale. Le restanti economie pari a circa euro 30.000.000, relative allo strumento dei Contratti d’area, saranno destinate al Fondo crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 secondo le disposizioni di legge vigenti.

**Art. 34 (Agevolazioni per le Start – up innovative)**

1. Al fine di sostenere il miglioramento delle competenze tecniche e manageriali delle Start up innovative di cui al decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, è concesso, nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013, un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 50 percento del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato.
2. Il Ministero dello sviluppo economico con successivo decreto di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede a disciplinare le modalità attuative dell’intervento agevolativo.
3. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono destinati 100.000.000,00 (centomilioni) di euro a valere sulle disponibilità Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e successive modificazioni e integrazioni.

*Relazione illustrativa*

Il Decreto Crescita 2.0 - Legge 17 dicembre 2012 (artt. 25-32), n. 221 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la definizione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico: la startup innovativa. Le startup innovative sono società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

* sono di nuova costituzione o comunque sono state costituite da meno di 5 anni (in ogni caso non prima del 18 dicembre 2012);
* hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
* presentano un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;
* non distribuiscono e non hanno distribuito utili; hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
* non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
* infine, il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno uno dei tre seguenti criteri:
1. una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
2. la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
3. l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

Dalla loro introduzione nel sistema giuridico italiano, le startup e le PMI innovative sono cresciute in maniera significativa raddoppiando il loro numero negli ultimi due anni e ad oggi non sono più considerabili come una realtà di nicchia visto che esprimono complessivamente oltre 2 miliardi di euro di fatturato e offrono circa 50mila posti di lavoro: tali valori, seppur in crescita, sono ancora lontani da benchmark internazionali.

Uno dei principali problemi riscontrati da tali imprese che di fatto impedisce il loro pieno sviluppo è **la scarsità di competenze organizzative e manageriali**. L’intervento agevolativo si propone di agevolare le imprese in esame proprio nell’acquisizione di tali competenze, riconoscendo un contributo, nella forma del credito d’imposta, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato.

*Relazione tecnica*

La dotazione della misura, pari a 100.000.000,00 (centomilioni) di euro, è posta a valere sulle disponibilità Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88

# Art. 35 (Agevolazioni per la trasformazione digitale dei processi produttivi delle PMI)

1. Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono dirette a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologia e digitale aventi le seguenti caratteristiche:
	1. essere diretti all’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 *(advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecuruty, big data e analytics*);
	2. presentare un importo di spesa almeno pari a 200.000,00 euro;
3. Per l’accesso alle agevolazioni di comma 1 le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:
	1. essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;
	2. operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
	3. avere conseguito nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 500.000;
	4. aver approvato e depositato almeno due bilanci;
	5. non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
4. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono destinati 100.000.000,00 (centomilioni) di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134.

*Relazione illustrativa*

La trasformazione tecnologica e digitale rappresenta un’opportunità e una sfida alla quale è chiamato tutto il sistema economico italiano. Il cambiamento richiesto, non procrastinabile, è orientato al ripensamento nello stile di vita delle attività economiche alla luce delle potenzialità offerte dall’ultima ondata di tecnologie digitali.

Integrare le nuove tecnologie in tutti gli aspetti del *business* aziendale permette di adattarsi a un sistema economico più flessibile, mutevole e fondato su una stretta collaborazione fra persone e unità robotiche, fra strumenti tangibili e ambienti virtuali. Per sfruttare al meglio le tecnologie emergenti e la loro rapida espansione, un’impresa deve essere in grado di reinventarsi, trasformando radicalmente tutti i suoi modelli di organizzazione e di produzione con l’effetto di creare valore per sé stessa, per i clienti, i fornitori e per tutti gli altri *stakeholders* aziendali.

La trasformazione tecnologica e digitale rende tutti i processi aziendali più efficienti e le imprese in grado di ottenere un vantaggio competitivo derivante dall’aumento della produttività, dal miglioramento della qualità interna del lavoro e della qualità percepita dagli *stakeholders* esterni all’impresa.

Il “Piano Nazionale Impresa 4.0”, varato dal Governo ad inizio 2017, che costituisce una specifica declinazione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), rappresenta, a livello nazionale, il quadro di riferimento strategico per l’attuazione delle politiche di ricerca, sviluppo e innovazione mirate alla trasformazione tecnologica e digitale.

Le misure del Piano Impresa 4.0 sono declinate secondo quattro direttrici strategiche:

* investimenti innovativi: stimolare l’investimento privato nell’adozione delle tecnologie abilitanti la trasformazione tecnologica e digitale e aumentare la spese in ricerca, sviluppo e innovazione.
* infrastrutture abilitanti: assicurare adeguate infrastrutture di rete secondo logiche *fiber to the factory*, garantire la sicurezza e la protezione dei dati, collaborare alla definizione di standard di interoperabilità internazionali.
* competenze: creare competenze necessarie e stimolare la formazione su tematiche 4.0.
* *awareness* e *governance*: diffondere la conoscenza, il potenziale e le applicazioni delle tecnologie Industria 4.0 e garantire una *governance* pubblico-privata per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La prima quantificazione di interesse, riferita alla diffusione delle tecnologie che caratterizzano il nuovo paradigma del Piano Impresa 4.0, rilevano sul totale della popolazione dell’Industria in senso stretto (indicatore di tipo *proxy* sulla valutazione nei diversi settori) che l’8,4% delle imprese utilizza almeno una delle tecnologie abilitanti, a questa quota si aggiunge un ulteriore 4,7% di imprese che, anche se non coinvolte attualmente, hanno in programma investimenti specifici nel prossimo triennio. Le imprese che potremmo definire “tradizionali”, ovvero che non utilizzano tecnologie 4.0 né hanno in programma interventi futuri, rappresentano la grande maggioranza della popolazione industriale, pari all’86,9% del totale.

La proiezione futura non potrà che caratterizzarsi per una crescente propensione verso la digitalizzazione dei processi produttivi: la percentuale di imprese non ancora coinvolte che ha dichiarato di avere in programma interventi rappresenta il 4,7% delle aziende, con una proiezione di crescita futura particolarmente accentuata per le piccole (9,4%) e medie imprese (8,2%).

Naturalmente, la propensione verso queste tecnologie aumenta in maniera significativa al crescere delle dimensioni aziendali a dimostrazione dell’importante fenomeno di *digital divide* tra PMI e grandi imprese; variabile rilevante che ostacola la proiezione verso la digitalizzazione dei processi produttivi è costituita dagli elevati costi di realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale, chiaramente più onerosi da sostenere per le imprese di minor dimensione e fonte di generalizzato disinteresse all’investimento da parte degli operatori privati.

Gli strumenti di supporto, indirizzati in una logica 4.0, messi in campo dal Governo italiano, hanno mostrato efficacia realizzativa e ricadute positive sullo sviluppo economico del tessuto imprenditoriale, lasciando aperta la porta a nuove iniziative coerenti con le finalità del Piano Impresa 4.0, nonché integrate e complementari con le azioni già in essere.

La norma proposta è finalizzata a favorire, in Italia, la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione in coerenza con il Piano Impresa 4.0.

L’accesso all’agevolazione è subordinata alla realizzazione di un progetto strutturato di trasformazione tecnologica e digitale che verte sull’implementazione, nei processi aziendali, delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Impresa 4.0 *(advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecuruty, big data e analytics).*

Le agevolazioni finanziarie previste dalla norma sono concesse nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili su una spesa, sostenuta per la realizzazione del suddetto progetto, di un importo almeno pari a euro 200.000,00.

Le micro, piccole e medie imprese a cui la richiamata norma si rivolge sono quelle operanti nel settore manifatturiero e/o nel settore dei servizi diretti alle imprese manifatturiere per le quali è più marcato il necessario coinvolgimento nelle tecnologie 4.0, considerando sia le tecnologie più strettamente connesse alla produzione (robot interconnessi, manifattura additiva, simulazioni, realtà aumentata) sia quelle rappresentative dello sfruttamento intensivo di informazioni e dati (integrazione orizzontale o verticale delle informazioni, *cloud*, *big data*, *analytics*).

L’adozione del criterio di selezione dei beneficiari basato sul conseguimento, nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato, di un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 500.000, consente di adottare, per l’attuazione della misura, una procedura valutativa in grado di ordinare le imprese in funzione del “merito”, ciò al fine di “scremare” le imprese target sul potenziale di crescita e sviluppo dell’impresa, misurato, appunto, attraverso tale specifico criterio.

La norma rinvia a un decreto ministeriale la disciplina dei criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie.

*Relazione tecnica*

Le risorse finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni sono pari a 100.000.000,00 (centomilioni) di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’art. 23 del D.L. 83/2012.

# Art. 36 (Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI)

1. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. Il Consiglio di gestione di cui all’articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, adotta le necessarie disposizioni operative nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, in aderenza a criteri di semplificazione e di minima onerosità per i soggetti richiedenti. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale sono soggette all’approvazione del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. All’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3, il primo periodo e il terzo periodo sono soppressi.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999, n. 248.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si provvede alla ricognizione delle esistenti sezioni speciali e riserve del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e alla razionalizzazione, anche mediante soppressione, di quelle a valere delle quali non siano state rilasciate garanzie da oltre due anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse rivenienti dal predetto intervento di razionalizzazione entrano nella piena e libera disponibilità del medesimo Fondo per finanziarne la ordinaria attività.

6. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sarà effettuato il coordinamento redazionale della normativa del Fondo.

*Relazione illustrativa*

La norma intende razionalizzare il quadro normativo di riferimento del Fondo di garanzia per le PMI. La norma proposta prevede, in primo luogo, l’abrogazione del decreto ministeriale 31 maggio 1999, regolamento recante “criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”.

Come è noto, tale decreto, ormai ventennale, è stato ampiamente deregolamentato da numerosi interventi di legge e i suoi contenuti sono divenuti, anche sul fronte del mutato quadro normativo comunitario, ampiamente superati.

Analogamente superati, per effetto di successivi interventi legislativi, sono anche le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell’articolo 15 della legge n. 266 del 1997, per i quali si propone, pertanto, l’abrogazione.

Alla luce delle predette abrogazioni, viene disposto (comma 1) che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

La norma mira anche a recuperare le risorse allocate su sezioni speciali e riserve del Fondo di garanzia che, da anni, non registrano movimentazioni per nuove concessioni. Al riguardo, la norma dispone che la soppressione di tali sezioni e riserve, delegandone l’individuazione a un decreto ministeriale di ricognizione.

Infine, al fine di un più complessivo riordino della disciplina del Fondo, rinvia a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’operazione di coordinamento redazionale della normativa del Fondo.

*Relazione tecnica*

Si tratta di una norma di razionalizzazione e semplificazione e della normativa e di profili gestionali del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

# Art. 37 (Modifiche al decreto legislativo n. 112/98)

1. All’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è soppresso.
2. Nelle Regioni sul cui territorio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già disposta la limitazione dell’intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva, la predetta limitazione rimane in vigore fino al termine di sei mesi dalla data di conversione del presente decreto o il minor termine previsto dalla delibera, fatta salva la volontà della Regione di rimuovere, con delibera della Conferenza unificata, la medesima limitazione prima del predetto termine.

*Relazione illustrativa*

L’articolo 18 del d.lgs. n. 112/98, nell’elencare le funzioni amministrative conservate allo Stato, alla lettera *r)*, menziona “*la gestione del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*”, disponendo altresì che “*Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell’esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi …*”.

Obiettivo primario della norma è di conservare la gestione “accentrata” del Fondo di garanzia per le PMI. Il Legislatore ha, dunque, scartato la scelta della “regionalizzazione” del *Fondo di garanzia per le PMI*, nella consapevolezza che un fondo di garanzia è tanto più efficace ed efficiente quanto più il suo portafoglio garanzie è esteso, granulare e differenziato (settorialmente, geograficamente, ecc.), delineando un sistema in cui l’intervento nazionale di garanzia può ritrarsi davanti a un sistema regionale della garanzia che risulti solido, strutturato ed efficace rispetto all’obiettivo di assicurare il più ampio accesso al credito da parte delle PMI.

Tuttavia, molte Regioni stanno recentemente facendo ricorso alla *lettera r)* per un motivo diametralmente opposto a quello previsto dalla norma: sostenere i confidi in difficoltà, assicurando loro una sorta di monopolio nell’accesso alla garanzia del Fondo. Infatti, con l’attivazione della *lettera r)*, le PMI regionali possono accedere al Fondo di garanzia solo se si associano a un confidi (sostenendone i relativi costi); resta precluso l’intervento diretto tramite la banca finanziatrice.

Nelle Regioni che hanno, finora, fatto ricorso alla *lettera r)* si è osservato un netto calo dell’operatività del Fondo di garanzia. In questi termini, l’attivazione della *lettera r)* introduce un barriera all’accesso al Fondo di garanzia (nella modalità della “garanzia diretta”) e si risolve, per quanto esposto, in un evidente danno per le PMI.

Pertanto, si propone di abrogare il secondo periodo della citata disposizione, lasciando che le misure di sostegno all’attività dei confidi – attori sicuramente importanti per ampliare e facilitare l’accesso al credito delle PMI – trovino una diversa e più appropriata collocazione, con soluzioni efficaci e proporzionate e mai a danno delle imprese. La norma ha comunque cura di consentire un congruo periodo di adeguamento nei territori regionali che già hanno aderito alla facoltà prevista dalla lettera r), prevedendo che la limitazione dell’intervento del Fondo alla controgaranzia rimanga in vigore fino al termine di sei mesi dalla data di conversione del presente decreto o il minor termine previsto dalla delibera, fatta salva la volontà della stessa Regione interessata di rimuovere, con delibera della Conferenza unificata, la medesima limitazione prima del predetto termine.

Al riguardo, si rileva che il Governo, anche nell’ambito del recente progetto di *riforma del Fondo di garanzia* ha significativamente revisionato le modalità di intervento del Fondo, introducendo nuovi e importanti spazi per l’operatività proprio dei confidi.

Il riconoscimento di una misura di controgaranzia al 100% in favore dei confidi più solidi, le “operazioni a rischio tripartito”, la possibilità di modulare la misura della garanzia del confidi con la misura della riassicurazione richiesta al Fondo, la completa “delega” nella valutazione delle richieste di garanzie riferite a imprese *start-up* e di finanziamenti con importo ridotto, la possibilità di portare la misura della riassicurazione al 90% se co-finanziata con risorse regionali, la destinazione di 225 milioni di euro di risorse del Fondo di garanzia ai fondi rischi dei confidi, rappresentano strumenti in grado di rilanciare significativamente il ruolo e l’attività dei confidi.

Soluzioni, quelle elencate, che fanno leva su meccanismi di incentivazione e di premialità e non, come nel caso della *lettera r)*, su anacronistiche barriere di accesso e limitazioni della concorrenza e che, soprattutto, offrono nuove opportunità anche alle imprese, favorendole e non – come nel caso della *lettera r)* – danneggiandole.

*Relazione tecnica*

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. L’eventuale incremento dell’operatività del Fondo che potrebbe determinarsi per effetto della norma nei territori che al presente hanno aderito alla limitazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, oltre ad essere caratterizzata da gradualità anche per effetto della disposizione di natura transitoria di cui al comma 2, avverrà nell’ambito della medesima dotazione finanziaria del Fondo.

# Art. 38 (Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)

1. Al fine di sostenere l’accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell’ambito del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita un’apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.
2. Ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, l’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro 2.500.000,00 ed euro 7.500.000,00.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di coinvolgimento nell’operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali.
4. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati euro 70.000.000 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e successive modificazioni e integrazioni.

*Relazione illustrativa*

L’intervento delineato dalla norma mira a incentivare il ricorso a un canale alternativo di finanziamento rispetto al tradizionale prestito bancario, sostenendo progetti di sviluppo aziendale qualificati da un contenuto strategico per il sostegno alla crescita e alla competitività del Paese e da una rilevante dimensione finanziaria, caratterizzati da una soglia prevista da 2,5 a 10 milioni di euro, proposti da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.

L’intervento guarda soprattutto alle medie imprese – non nel senso comunitario ma imprese –, generalmente poco considerate dalle politiche di incentivazioni ma che rivestono un carattere strategico per la crescita e la competitività del Paese.

L’intervento è attuato nell’ambito del Fondo di garanzia cui all’articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante l’istituzione di un’apposita sezione speciale.

L’intervento è attuato con due modalità:

1. rilascio della garanzia della Sezione speciale del Fondo nell’ambito di una *cartolarizzazione tradizionale (true sale*). In tal caso, è necessaria la presenza di una società veicolo (*SPV*) e di un *arranger*, individuati nell’ambito del progetto di cartolarizzazione presentato dal richiedente. Vengono emessi titoli, rappresentativi dai nuovi *bond* emessi dalle imprese beneficiari finali, poi collocati presso investitori istituzionali (interessati all’acquisto dei titoli potrebbero essere soprattutto importanti investitori nazionali ed europei, quali BEI, FEI e Cdp). Punti di forza di questa prima modalità di intervento sarebbero la possibilità di applicazione da parte di una relativamente ampia platea di operatori finanziari;
2. rilascio della garanzia della Sezione speciale del Fondo nell’ambito di una *cartolarizzazione sintetica*. In questo caso, i *bond* rimarrebbero nel bilancio dell’iniziale sottoscrittore. L’*SPV*, come l’*arrenger,* sarebbero necessari nel caso in cui sia prevista l’emissione di titoli. Questa seconda modalità attuativa presenta una struttura più semplice e minori costi di attuazione. Di contro, potrebbe essere attuata da un più ristretto numero di operatori finanziari.

Trattandosi di un intervento innovativo, per la sua implementazione è prevista una assegnazione, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, di 70 milioni di euro.

# Art. 39 (Sostegno al social lending e al crowfunding)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, la garanzia del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di “social lending” e di “crowfunding”, progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla vigente normativa comunitaria, operanti nei settori di attività ammissibili all’intervento del Fondo.
2. La garanzia di cui al comma 1 è richiesta, per conto e nell’interesse dei soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 1, dai gestori di piattaforme di social lending o di crowfunding preventivamente accreditati, a seguito di apposita valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e le condizioni di accesso al Fondo per i finanziamenti di cui al presente articolo, la misura massima della garanzia concedibile, che deve comunque assicurare un significativo coinvolgimento del soggetto finanziatore nel rischio dell’operazione, le modalità di retrocessione ai soggetti finanziatori delle somme derivanti dalla eventuali escussione e liquidazione della garanzia, nonché i criteri per l’accreditamento dei gestori e delle piattaforme di cui al comma 3, tra i quali rientrano la trasparenza della modalità di determinazione del prezzo dei finanziamenti, l’affidabilità del modello di valutazione della rischiosità dei prenditori, il rispetto delle norme che regolano le attività riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti, ivi inclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sulla base di quanto previsto dal provvedimento della Banca d’Italia dell’8 novembre 2016 recante “Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche” e della eventuale, successiva normativa in materia.

*Relazione illustrativa*

Il *social lending*, ivi inclusa la branca del *crowfunding*, rappresentano uno dei i fenomeni più interessanti e innovativi nel panorama finanziario.

Attraverso il *social lending* famiglie e piccole e medie imprese possono essere finanziate direttamente da una moltitudine di investitori. L’incontro tra domanda e offerta di fondi (da parte di privati o investitori istituzionali) avviene su una piattaforma informatica che valuta il merito di credito dei debitori e gestisce i flussi di pagamento tra le parti.

In Italia, il *social lending* non è ancora particolarmente sviluppato, soprattutto rispetto alla situazione registrata in altri importanti Paesi.

Di *social lending* si è recentemente occupata anche la Banca d’Italia, emanando specifiche disposizioni (vedi provvedimento dell’8 novembre 2016) per lo svolgimento di detta attività.

Tutto ciò premesso – in un contesto in cui l’accesso al credito bancario per le imprese italiane di piccola dimensione continua a essere, come evidenziato da tutte le più recenti analisi, particolarmente difficile – , il *social lending* può rappresentare, sulla scia delle positive esperienze internazionali sopra richiamate, un canale alternativo e strategico di accesso ai capitali da parte delle PMI.

La norma proposta è finalizzata a sostenere lo sviluppo, in Italia, del *social lending*, valorizzando le potenzialità del nuovo mercato in termini di ampliamento e diversificazione dei canali di finanziamento a disposizione delle piccole e medie imprese.

A tal fine, è prevista la possibilità di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera *a)*, delle legge n. 662 del 1996 in relazione, appunto, a finanziamenti erogati, per il tramite di piattaforme di *social lending*, a piccole e medie imprese.

La concessione della garanzia del Fondo, migliorando il profilo di rischio/rendimento per il finanziatore/investitore può costituire, in tale ottica, una leva importante per lo sviluppo e il consolidamento del *social lending* in Italia.

Tuttavia, l’estensione della garanzia ai finanziamenti di *social lending* impone anche alcune cautele, connessi ai possibili rischi associati al *social lending*.

Tra questi, ad esempio, il rischio di un’allocazione non efficiente del risparmio (le piattaforme, non assumendo rischio di credito, potrebbero, infatti, non avere i giusti incentivi a selezionare in modo accurato i debitori) e di stabilità finanziaria (una potenziale, scarsa qualità del credito erogato unita a un peggioramento del ciclo economico e al connesso aumento delle sofferenze potrebbe minare la fiducia degli investitori nella capacità di selezionare la clientela da parte delle piattaforme, facendone diminuire rapidamente l’operatività e compromettendone la stabilità). Altro importante rischio, che vede potenzialmente esposti prenditori finanziatori/investitori, può derivare da una mancanza di trasparenza delle condizioni applicate al prestito.

A tal riguardo, la norma prevede che, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, le piattaforme di *social lending* e di *crowfunding* debbano essere preventivamente accreditate, a seguito di un’apposita valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo.

La norma rinvia, infine, a un decreto ministeriale la disciplina delle modalità e delle condizioni di accesso al Fondo, la determinazione della misura massima della garanzia concedibile, nonché i criteri per l’accreditamento delle piattaforme di *social lending* e di *crowfunding*, stabilendo, al riguardo, che tra tali criteri debbano comunque figurare, in considerazione dei rischi potenziali sopra richiamati, la trasparenza della modalità di determinazione del prezzo dei finanziamenti, l’affidabilità del modello di valutazione della rischiosità dei prenditori e il rispetto delle norme che regolano le attività riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti.

*Relazione tecnica*

La norma non produce effetti sul bilancio dello Stato degni di particolare nota e sarebbe comunque coperta con le attuali disponibilità finanziarie del Fondo, proprio in relazione ai modesti effetti finanziari associati all’estensione della garanzia alle predette piattaforme. Infatti, come anticipato, la dimensione del mercato italiano del *social lending* è estremamente contenuta. Nel 2015 (ultimo dato ufficiale disponibile), sono stati erogati finanziamenti complessivi per circa 26 milioni di euro, gran parte dei quali hanno interessato famiglie e, in minor misura, piccole e medie imprese.

Anche immaginando una significativa crescita del mercato stimolata dall’intervento in esame, i numeri dell’attività (con esclusivo riferimento ai finanziamenti erogati a PMI) rimarrebbero, comunque, limitati e tali da poter essere assorbiti – in considerazione del basso fabbisogno di risorse notoriamente associato allo strumento di garanzia per effetto del cd. “moltiplicatore” – dalla ordinaria dotazione finanziaria del Fondo di garanzia, tenuto conto dello stanziamento finanziario già richiesto per il prossimo triennio.

# Art. 40 (Società di investimento semplice - SIS)

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:

«i-quater) società di investimento semplice (SiS): la società costituita in forma di società per azioni con capitale fino ad euro 25.000.000,00 raccolto presso investitori professionali e/o business angel, mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, con sede legale e direzione generale in Italia, gestita da uno o più soggetti in possesso del requisito di onorabilità di cui all’articolo 13, comma 2, verificato ai sensi dell’articolo 13, comma 5, avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all’articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività;».

2. All’articolo 32-quater, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) alle società di investimento semplice (SIS);».

3. Al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), dopo l’articolo 50-quinquies è inserito il seguente:

**«Capo IV**

SOCIETÀ’ DI INVESTIMENTO SEMPLICE

**Art. 50-**sexies.

(Disciplina delle società di investimento semplice)

1. I soci fondatori di una o più società di investimento semplice di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i-quater), con capitale complessivo di euro 25.000.000,00 ed i soggetti a questi legati da un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, possono procedere alla costituzione di una o più società di investimento semplice, nel rispetto del limite complessivo di euro 25.000.000,00, successivamente alla data di deliberazione che approva la messa in liquidazione di una o più delle predette società di investimento semplice.

2. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione alle società di investimento semplice.

3. Le società di investimento semplice non possono emettere obbligazioni.

4. Alle società di investimento semplice non si applicano gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2353 e gli articoli da 2447-*bis* a 2447-*decies* del codice civile”».

*Relazione*

La Società di investimento semplice (Sis) si configura come nuovo tipo di veicolo societario, che potrà investire esclusivamente in startup non quotate, con il vantaggio fiscale dell’esenzione dalle tasse dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alle società di investimento semplice

La Sis, si costituisce con capitale fino a 25 milioni raccolto presso investitori professionali o anche tramite business angels, rappresenta una nuova forma giuridica e viene disciplinata nel Testo unico della finanza. La Sis ha come “oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto in Pmi non quotate su mercati regolamentati”, che si trovano nella fase “di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività”. Dunque di startup.

La Pmi è definita sulla base dei requisiti del regolamento Ue 2017/1129: una società che in base all’ultimo bilancio soddisfa almeno due tra questi tre criteri: meno di 250 dipendenti, totale dello stato patrimoniale al massimo di 43 milioni e fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni.

I redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alle società di investimento semplice sarebbero esentati dalle tasse. Inoltre è precisato che le Sis non potranno emettere obbligazioni. E’ altresì stabilito che i soci che hanno costituito una o più Sis, con capitale cumulato di 25 milioni, non potranno crearne un’altra se non dopo la messa in liquidazione di una o più delle società preesistenti.

La disposizione potrebbe contribuire ad aumentare gli investimenti in startup a partire dal 2019 che, secondo le previsioni potrebbero raddoppiare rispetto allo scorso anno, raggiungendo una cifra fra gli 800 milioni ed il miliardo di euro . In Italia gli investimenti nelle imprese emergenti sono ancora contenuti, tuttavia, si registra una loro crescita costante. Si è infatti passati dai 240 milioni di euro del 2017 a 500 milioni nel 2018.

# Art. 41 (Procurement per start up e PMI innovative)

Testo in corso di elaborazione

Accesso senza discrezionalità agli acquisti della PA con l’obiettivo di favorire la crescita delle società innovative anche attraverso l’introduzione di una quota obbligatoria sul volume totale degli acquisti.

# CAPO III: NUOVA FINANZA PER L’IMPRESA

# Art. 42 (ELTIF)

1. Ai fondi di investimento europeo a lungo termine” (ELTIF), come definiti all’articolo1, comma 1, lettera m-*octies)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

*Relazione*

Il Decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n. 233 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2018) ha stabilito le norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 760/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 aprile 2015, relativo ai fondi europei di investimento a lungo termine (ELTIF).

La disposizione che si propone prevede l’adozione di misure fiscali volte ad agevolare il ricorso a tale veicolo finanziario. Ciò anche in considerazione della recente disciplina in materia di piani individuali di risparmio (c.d. “PIR”), introdotti nell’ordinamento nazionale con la Legge di bilancio 2017 (legge dell’11 dicembre 2016, n. 232), articolo 1, commi da 100 a 114. I PIR sono dei “contenitori fiscali”, realizzabili anche mediante l’istituzione di OICR “PIR compliant”, volti a veicolare risorse finanziare alle piccole e medie imprese promuovendone la sottoscrizione mediante il riconoscimento di un’importante esenzione fiscale, quale l’esenzione dalla tassazione dei redditi qualificabili come redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria derivanti dall’investimento nei PIR medesimi.

In considerazione di una sostanziale equiparabilità dell’ELTIF agli OICR “PIR compliant” sotto alcuni profili, in particolare quelli afferenti l’oggetto degli investimenti e le finalità dell’introduzione degli strumenti (realizzare sinergie tra l’economia reale e il mercato dei capitali, stimolando a veicolare risorse verso l’industria creando canali di finanziamento alternativi a quello bancario), viene prevista l’estensione agli ELTIF del medesimo regime fiscale agevolato già stabilito per i PIR, al fine di evitare che senza l’introduzione di misure di incentivazione fiscale per i sottoscrittori delle quote degli ELTIF si possa creare una competizione (anziché una sinergia) tra i due strumenti, a svantaggio del fine ultimo perseguito da entrambi gli istituti.

# Art. 43 (Sostegno alle imprese – BPI)

Testo in corso di elaborazione. Da valutare.

# Art. 44 (Alitalia)

Testo in corso di elaborazione. Da valutare.

# CAPO IV PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

# Art. 45 (Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale e del Fondo di rotazione)

1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli interventi infrastrutturali finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006**,** 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione Centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere del Fondo di sviluppo e coesione di cui all’articolo 4, del Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l’Agenzia per la coesione territoriale procede ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all’approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, Autorità delegata per la coesione, un unico Piano operativo denominato “Piano sviluppo e coesione”, con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.
2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle politiche di coesione e della relativa programmazione e di valorizzarne la simmetria con i Programmi Operativi Europei, i Piani operativi sono articolati per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell’Accordo di Partenariato, con conseguente trasferimento delle funzioni attribuite ai rispettivi strumenti di *governance*, istituiti con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti di programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni titolari dei Piani operativi ai quali partecipano rappresentanti delle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri competenti per area tematica nonché del partenariato economico e sociale, relativamente alle materie di cui alle lettere d) ed e) del comma 3.
3. I Comitati di sorveglianza, ferme restando le competenze specifiche normativamente attribuite alle Amministrazioni centrali e alle Agenzie nazionali:
4. approvano la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
5. approvano le relazioni di attuazione annuali e finali;
6. esaminano eventuali proposte di modifiche al Piano operativo, con facoltà di approvazione delle stesse ai sensi del numero 2, lettera g) della delibera CIPE 10 agosto 2016 n. 25, ovvero esprimendo un parere ai fini della sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE;
7. esaminano ogni aspetto che incida sui risultati comprese le verifiche di efficacia dell’attuazione;
8. esaminano i risultati delle valutazioni.
9. I comitati di sorveglianza dei programmi attuativi regionali FSC 2007-2013 già istituiti con delibere di giunta regionali, integrano la propria composizione e disciplina secondo quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3.
10. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 contiene:
11. gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
12. gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte delle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ragione dello stato di avanzamento della progettazione, dell’effettiva rispondenza alle priorità di sviluppo e ai fabbisogni del territorio, dell’eventuale necessità di fronteggiare situazioni emergenziali, della concomitante possibilità di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.
13. Restano in ogni caso ferme le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione sopra indicati come determinate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, le appostazioni programmatiche ove non declinate in specifici interventi, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, i soggetti attuatori, ove individuati anche nei documenti attuativi.
14. L’Amministrazione titolare del programma è responsabile della individuazione degli interventi, compresivi di quelli, previsti in sostituzione degli interventi già finanziati alla data di entrata in vigore del presente articolo, inclusa la vigilanza sulla attuazione dei singoli interventi, l’approvazione di varianti, la presentazione degli stati di avanzamento, nonché delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari.
15. Per gli interventi di cui al comma 5, lettera b), il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce, a fini di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all’attuazione da parte delle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all’articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
16. Le risorse di cui al comma 1 eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, ivi incluse le risorse del Fondo di sviluppo e coesione liberate da interventi rendicontati a valere sui fondi strutturali europei, sono riprogrammate con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza Stato-Regioni (*oppure: sono riprogrammate con delibera CIPE su proposta del Ministro per il Sud)* al fine di contribuire:
17. al finanziamento dei Piani sviluppo e coesione relativi alle Amministrazioni di cui al comma 2 per le quali le risorse di cui al comma 1 di cui risultino titolari al momento di entrata in vigore della norma non siano superiori alle risorse assegnate al Piano sviluppo e coesione relativo alle medesime Amministrazioni ai sensi del comma **5**.
18. al finanziamento di “Programmi di piccole opere e manutenzioni straordinarie” per infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, idriche, nonché per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza di scuole, ospedali ed altre strutture pubbliche, da attuare attraverso lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88 da stipulare per singola area tematica;
19. alla costituzione e al finanziamento di un Fondo per la progettazione degli interventi infrastrutturali, anche al fine del relativo inserimento nel nuovo ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, secondo le modalità di cui al comma 12.
20. Resta in ogni caso fermo il vincolo di destinazione territoriale di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n. 147. Restano, altresì, ferme le norme di legge relative alle risorse di cui al comma 1, in quanto compatibili.
21. In relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo e coesione attribuite con la Legge 30 dicembre 2018 n.145 e non ancora programmate, le proposte di assegnazione di risorse da sottoporre al CIPE per il finanziamento di interventi infrastrutturali devono essere corredate della positiva valutazione tecnica da parte delle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Salvo diversa e motivata previsione nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti entro tre anni dalla pubblicazione della medesima delibera. In tal caso, le relative risorse non possono essere riassegnate alla medesima Amministrazione.

12. Al fine di supportare le Amministrazioni di cui al comma 1 nella progettazione e realizzazione dei competenti interventi infrastrutturali con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze è costituito Fondo per la progettazione degli interventi infrastrutturali. Il Fondo è finanziato prioritariamente attraverso le risorse del Fondo di sviluppo e coesione. Il Fondo finanzia i costi della progettazione tecnica effettuata da parte della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici dei progetti infrastrutturali che abbiano avuto la valutazione positiva da parte delle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base dei criteri di cui alla lettera b) del comma 5. I progetti per i quali sia completata positivamente la progettazione esecutiva da parte della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici accedono prioritariamente ai finanziamenti nazionali ed europei per la coesione relativi alla programmazione 2021-2027. *[Alle risorse del Fondo e sviluppo e coesione assegnate alle finalità di cui al presente comma non si applica il vincolo di destinazione territoriale di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n. 147]*.

13. Ai Piani operativi redatti a seguito della riclassificazione di cui al comma 1 si applicano i principi di cui alla delibera CIPE n. 25/2016. Il CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, d’intesa con il Ministro per gli Affari regionali, previa intesa con la Conferenza Stato -Regioni, adotta una apposita delibera per assicurare la fase transitoria dalla disciplina dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007- 2013.

14. Il Ministro per il Sud entro sei mesi relaziona al CIPE sull’attuazione delle disposizioni del presente articolo.

*Relazione illustrativa e tecnica*

La disposizione prevede che su proposta del Ministro per il SUD si proceda ad una riclassificazione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati al fine di sottoporre all’approvazione del CIPE un unico Piano operativo denominato “Piano sviluppo e coesione”, con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.

Ad oggi, infatti, esistono oltre mille strumenti sottoscritti: 785 APQ (FSC 2000-2006 comprensivi dei diversi aggiornamenti e addendum), 188 APQ rafforzati (FSC 2007-2013), 30 programmi PAC 2007-2013, 11 Programmi operativi nazionali FSC 2014-2020, 23 PATTI per lo sviluppo (11 Regioni, 12 patti città metropolitane) 20 POC 2014-2020 (14 nuovi e 6 completamento 2007-2013). I singoli strumenti individuano specifiche modalità di attuazione, di monitoraggio e di governance che possono incidere negativamente sulla capacità di assicurare il coordinamento delle politiche di sviluppo e coesione.

Allo scopo, mutuando la disciplina dei Programmi operativi europei vengono concentrati gli strumenti di governance oggi in essere in una pluralità di forme e di rispettive regole in appositi Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni titolari dei Piani operativi ai quali partecipano rappresentanti delle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri competenti per area tematica, nonché del partenariato economico e sociale.

La disposizione responsabilizza maggiormente l’Amministrazione titolare del programma, in ordine all’individuazione degli interventi, alla rispettiva attuazione, e all’approvazione di varianti alla presentazione degli stati di avanzamento e delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari.

Nell’ambito dei Comitati di sorveglianza è possibile proporre le misure di accelerazione, nonché contestare eventuali inadempienze di taluni attori.

La norma prevede, inoltre, che, al fine di supportare le Amministrazioni nella progettazione e realizzazione dei competenti interventi infrastrutturali, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, è costituito il Fondo per la progettazione degli interventi infrastrutturali. Il Fondo è finanziato prioritariamente attraverso le risorse del Fondo di sviluppo e coesione.

Il comma 13 del presente articolo rinvia al CIPE per l’adozione delle necessarie misure transitorie a seguito dell’avvenuta riclassificazione degli strumenti.

Il successivo comma prevede la relazione del Ministro per il Sud sull’attuazione delle misure introdotte.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e assicura un più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse già assegnate a legislazione vigente.

# Art. 46 (Piano grandi investimenti nelle Zone economiche Speciali)

1. Ai fini dello sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone economiche speciali di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché per l’attrazione di ulteriori nuove iniziative imprenditoriali, è istituito un Fondo denominato “Piano grandi investimenti - ZES” a cui sono destinati 300 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

2. Il Fondo può essere utilizzato per investimenti diretti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano *[quale]* oggetto di investimento in forma di debito o di capitale di rischio.

3. La gestione del Fondo o di una sua parte può essere affidata a XXX che a tal fine può avvalersi anche di YYY. *[Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Fondo o di una sua parte anche con altri soggetti secondo le modalità previste dalla normativa vigente].*

4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per il Sud sono disciplinate le linee di attività del Fondo di cui al comma 1, nonché l’ammontare degli investimenti, gli obiettivi e le specifiche di investimento oggetto di intervento da parte dello stesso Fondo, stabilendo il minimo ammontare dell’investimento.

5. XXX stipula un’apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione realizzata da XXX [ovvero dai soggetti di cui al comma 3, secondo periodo] ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al comma 1 sono accreditate su un’apposita contabilità speciale intestata a XXX, aperta presso la Tesoreria dello Stato. [*da verificare con il MEF*]

6. All’onere derivante dal comma 1 pari a 150 milioni di euro per l’anno 2019 e 150 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

*Relazione illustrativa e tecnica*

La disposizione punta a rendere maggiormente attrattiva per le imprese la facoltà, già prevista dalla legislazione vigente, di insediamento con specifici programmi di investimento nelle Zone economiche speciali (ZES) introdotte dall’articolo 4 del DL n. 91 del 2017.

Allo scopo, facendo seguito alle misure di *enforcement* delle ZES contenute nel recente decreto-legge sulle Semplificazioni, si propone l’attivazione di un apposito strumento finanziario che favorisca investimenti diretti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero che consenta la sottoscrizione di quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea; ciò al fine di sfruttare maggiormente la capacità attrattiva di nuovi investimenti attraverso la rete portuale italiana ed attrarre e stimolare lo sviluppo di grandi investimenti nelle aree su cui insistono le ZES.

Nel complesso della disposizione, si punta complessivamente a rendere più attrattive le misure di fiscalità di vantaggio e di semplificazione procedurale, in precedenza introdotte, in sede di conversione del DL n. 135 del 2018 che già consente un’effettiva riduzione dei procedimenti amministrativi e un vantaggio fiscale sotto forma di credito di imposta per un massimo di 50 milioni di euro ad investimento.

La misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, trovando integrale copertura nelle risorse stanziate per gli anni 2019 e 2020 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

# CAPO V TUTELA DEL *MADE IN ITALY*

# Art. 47 (Introduzione della definizione di marchio storico di interesse nazionale e istituzione del registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale. Misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il contrasto alla delocalizzazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale)

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 11-bis è inserito il seguente:

“11 – ter. (Marchio storico)

Le persone fisiche o giuridiche titolari licenziatarie di marchi d’impresa in corso di validità da almeno cinquanta anni o per le quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, che hanno assunto con l’uso nel mercato un particolare interesse storico identitario nazionale e che sono utilizzati nel commercio per contraddistinguere prodotti o servizi realizzati presso unità produttive localizzate nel territorio nazionale, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, possono ottenere l’iscrizione del marchio come marchio storico nel registro di cui all’articolo 185-*bis*.”

b) all’art. 26, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

1 bis. I marchi d’impresa iscritti nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale di cui al successivo articolo 185-bis, possono essere dichiarati decaduti per ingannevolezza dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, su istanza di chiunque vi abbia interesse ivi compresi Enti pubblici territoriali e non, Amministrazioni Centrali e Locali, in caso di trasferimento del sito produttivo di origine o comunque quello principale al di fuori del territorio nazionale.

1 ter. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di natura non regolamentare sono definite i criteri e le modalità procedurali ed organizzative per l’attuazione del relativo procedimento.

c) Dopo l’articolo 185 sono inseriti i seguenti articoli:

“185-bis (Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale)

1. È istituito, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici come definiti dall’articolo 11-ter.

2. L’iscrizione al registro speciale dei marchi storici è effettuata su istanza del titolare o del licenziatario del marchio .

3. Il Ministero dello sviluppo economico, in mancanza dell’istanza del titolare o del licenziatario, può procedere d’ufficio all’iscrizione di un marchio nel registro speciale qualora abbia evidenza della sussistenza dei requisiti a tal fine necessari.”

“185-ter (Valorizzazione dei marchi storici).

1. L’impresa proprietaria o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale di cui all’articolo 185-bis che intenda chiudere un il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell’attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:

a) i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione;

b) le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso, incentivi all’uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all’interno del gruppo;

c) le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;

d) le opportunità per i dipendenti di presentare un’offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

2. A seguito dell’informativa di cui al comma 1, l’impresa procede a individuare i potenziali acquirenti informando ogni tre mesi il Ministero dello sviluppo economico delle proposte di acquisto ricevute e fornendo una informativa motivata per ciascuna di esse. Qualora nessuna proposta di acquisto sia stata presentata o accolta ovvero, l’impresa comunica al Ministero dello sviluppo economico una relazione a consuntivo della procedura evidenziando le ragioni che hanno portato a non presentare o accogliere le proposte.

3. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività produttiva sul territorio nazionale, nei casi di conclusione senza esito della procedura di cui al comma 2 il Ministero dello sviluppo economico e l’impresa titolare o licenziataria del marchio storico avviano una collaborazione per l’individuazione di attività sostitutive per la reindustrializzazione e l’utilizzo del marchio storico stesso. Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione del presente comma entro 60 giorni dall’entra in vigore della presente disposizione.

4. Nei casi di decadenza per ingannevolezza del marchio storico ai sensi dell’articolo 26, comma 1-bis, trova applicazione la procedura speciale di amministrazione del marchio di cui al comma 3.”.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale con una dotazione iniziale …. .

Per le medesime finalità di cui al comma 5, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita, con una dotazione finanziaria iniziale di euro … una sezione speciale per la prestazione di garanzie a condizioni di mercato. Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del fondo di cui al presente comma e di erogazione della garanzia.

Relazione

I marchi storici sono patrimonio della cultura industriale italiana e pertanto, attraverso la presente misura, il legislatore intende fornire loro quella concreta valorizzazione che attualmente risulta assente nel nostro ordinamento.

La cronaca economico-finanziaria di questi anni mostra poi che più volte marchi storici italiani sono diventati facile preda di soggetti esteri, che, una volta ottenuta la proprietà dei marchi, hanno poi diluito, se non annullato, l’italianità dei prodotti contraddisti da quei brand, chiudendo gli stabilimenti produttivi in Italia e spostando la produzione all’estero. Tale fenomeno, nel tempo, impatta sulla ricchezza del Paese con rilevanti conseguenze sul piano occupazionale.

Valorizzando, su ispirazione tratta dalla disciplina prevista per i beni culturali, la storicità dei marchi detenuti da aziende italiane, l’intervento mira anche a disincentivare iniziative che prevedano la chiusura dei relativi stabilimenti produttivi con eventuale delocalizzazione all’estero, salvaguardando posti di lavoro.

E inoltre prevista una procedura, quale deterrente per chi abbia acquisito marchi aziendali con le stesse caratteristiche ed intenda cessare o delocalizzare l’attività della quale il marchio è espressione. Tale procedura prevede l’obbligo per l’impresa che annuncia la cessazione o delocalizzazione, di effettuare una comunicazione in tal senso al Ministero dello sviluppo economico, nonché di cercare un acquirente dello stabilimento.

In caso di non esito favorevole della procedura o decadenza del marchio storico, il marchio è amministrato dallo Stato per essere assegnato al titolare delle attività sostitutive finalizzate alla salvaguardia dei livelli occupazionale e alla prosecuzione dell’attività produttiva sul territorio nazionale.

Relazione tecnica

Al comma 9 si prevede che viene istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo per la tutela dei marchi storici con una dotazione iniziale …. . Per le medesime finalità, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita, con una dotazione finanziaria iniziale di euro … una sezione speciale per la prestazione di garanzie a condizioni di mercato. Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stabilità le modalità di funzionamento dei fondi di cui al presente comma e di erogazione della garanzia.

# Art. 48 (Contrasto all’Italian sounding)

1. L’utilizzo dell’emblema dello Stato di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535 in congiunzione con la dizione «Made in Italy» è vietato ad eccezione dei casi consentiti ai sensi del successivo comma. Ai fini della promozione e tutela della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale è consentito alle imprese [nazionali ed estere] che producono beni sul territorio nazionale ai sensi della vigente normativa comunitaria di apporre su tali beni, nei limiti e secondo le modalità disciplinate al successivo comma 2, segni descrittivi recanti l’emblema dello Stato insieme alla dizione “Made in Italy” in congiunzione con contrassegni, recanti i medesimi elementi, finalizzati al contrasto alla contraffazione. Tale possibilità è consentita su base volontaria e senza pregiudizio della ulteriore normativa nazionale e comunitaria vigente nell’ambito dell’etichettatura delle merci. Ai fini della tutela e del decoro dell’emblema dello Stato i contrassegni di cui ai precedenti capoversi sono inclusi nell’elenco delle carte valori di cui all’art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Ministro dello Sviluppo Economico con propri decreti disciplina:

* Le forme grafiche per i segni descrittivi di cui al comma 1, nonché le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per i contrassegni di cui all’art. 1, individuando le caratteristiche tecniche minime che questi devono possedere, con particolare riguardo ai meccanismi di contrasto alla contraffazione;
* Le modalità e i criteri con cui le imprese possono richiedere e mantenere l’autorizzazione ad apporre i segni descrittivi e i contrassegni sulle proprie merci;
* I settori merceologici e/o le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l’autorizzazione;
* Le regole da rispettarsi da parte delle imprese nell’utilizzo dei segni descrittivi e dei contrassegni al fine di assicurare pieno decoro nell’utilizzo dell’emblema dello Stato.
* Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con propri provvedimenti assicura nell’ambito della normativa vigente in materia di carte valori la fornitura alle imprese a prezzi di mercato dei contrassegni di cui al comma 1.

3. Sono apportate le seguenti modifiche e abrogazioni:

a) sono abrogati:

* La legge 8 aprile 2010, n. 55;
* L’art. 16, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009 , n. 166;
* L’art. 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2005 , n. 206;

b) all’art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350:

* le parole: «la stampigliatura «Made in Italy» su prodotti e merci non originari dall’Italia» sono sostituite dalle seguenti» «la stampigliatura di origine da un Paese su prodotti e merci non originari di tale Paese»;
* le parole «la merce sia di origine italiana» sono sostituite dalle seguenti: «la merce sia di origine diversa da quella indicata».

c) L’art. 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito dal seguente: «Costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità’ tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine diversa da quella prevista ai sensi della normativa europea sull’origine. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000».

d) All’art. 4, comma 49-ter, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono soppresse le parole da «salvo che le indicazioni ivi previste» fino alla fine del comma.

4. Ai consorzi nazionali che operano nei mercati esteri al fine di assicurare la tutela dell’originalità dei prodotti italiani, ivi inclusi quelli agroalimentari, venduti all’estero, è concessa un’agevolazione pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell’Italian Sounding. L’agevolazione è concessa fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di euro 30.000,00.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni di attuazione, ivi inclusa l’indicazione delle spese ammissibili, nonché le modalità’ di verifica e controllo dell’effettività’ delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle agevolazioni fruite indebitamente.

6. All’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «dall’anno 2013» sono inserite le seguenti: «, importo questo parzialmente destinato, nel limite massimo per anno pari ad euro 1,5 milioni alla copertura finanziaria delle agevolazioni per la tutela dei prodotti di origine italiana,”

6. Per l’attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019. Al relativo onere si provvede con le risorse rivenienti dal comma 6.

7. All’articolo 10, del Codice della proprietà industriale, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1, dopo le parole “simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico” sono aggiunte le seguenti: “inclusi i segni riconducibili alle forze dell’ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani”.
2. dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis: “Non possono altresì formare oggetto di registrazione parole, figure o segni lesivi dell’immagine o della reputazione dell’Italia”.

8. All’articolo 145 del codice di proprietà industriale, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1 sono in fine aggiunte le seguenti parole: “e della falsa evocazione dell’origine italiana”;
2. ovunque ricorrano le parole “Consiglio Nazionale Anticontraffazione” sono sostituite dalle parole: “Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all’Italian Sounding”;
3. al comma 2, dopo le parole “funzione pubblica” sono aggiunte le seguenti: “, da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,”.

*Relazione illustrativa e tecnica*

*- Commi da 1 a 3 Contrassegno “Made in Italy” concesso dallo Stato ai produttori.*

La proposta è motivata dalle numerose richieste pervenute dal mondo produttivo in merito all’opportunità di assicurare maggiore tutela all’origine delle merci, alla luce della crescita delle problematiche connesse alla contraffazione riscontrata negli ultimi anni sui mercati esteri (extra-UE) e al fenomeno dell’Italian Sounding (imitazione dei prodotti italiani attraverso evocazione dell’Italia su prodotti con origine di altro Paese).

Se le imprese producono beni con reale origine Italia (ai sensi della norma doganale UE, art 60 codice doganale comunitario) potranno apporre sulle proprie merci un simbolo grafico recante insieme l’emblema dello Stato e la dizione «Made in Italy». Il simbolo grafico, inserito in un contrassegno («tag») antifalsificazione (che è al contempo una “carta-valori”, di diverse tipologie a seconda delle necessità dei produttori), assicura al consumatore finale che il bene è originalmente e effettivamente fatto in Italia; l’uso è previsto solo fuori dall’UE; la produzione delle carte valori è affidata in via esclusiva (dalla Legge 559/1966, art. 2) al Poligrafico dello Stato – IPZS.

La norma definisce il segno descrittivo standard del “Made in Italy” costituito dalla dicitura “Made in Italy”, con lo stemma italiano di cui si vieta a chiunque, l’uso e la registrazione come marchio, in modo che nessuno possa appropriarsene in via esclusiva. La norma prevede il divieto di farne uso anche in funzione descrittiva in relazione a tutti i prodotti che non abbiano il requisito dell’origine italiana.

In altre parole, questo comporta che se ne permette implicitamente l’utilizzo da parte di coloro che lo appongano su beni prodotti in Italia ai sensi delle norme doganali UE. Il segno costituisce poi un elemento rafforzativo di garanzia per il fatto di contenere l’emblema della Repubblica Italiana, che gode della tutela internazionale per gli Emblemi degli Stati sovrani ai sensi dell’articolo 6ter della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

L’occasione è anche propizia per fare pulizia di vecchie norme accavallatesi negli untimi due decenni semplificando il quadro legale e di avere via libera anche in sede europea (per una ipotesi di uso futuro del contrassegno anche sul territorio UE). Il legislatore italiano è infatti intervenuto più volte sul “Made in Italy”, con 4 successive leggi piuttosto contraddittorie, spesso in violazione del diritto europeo quanto alla libera circolazione delle merci sul mercato interno della UE. Tali norme stanno esponendo l’Italia a una procedura d’infrazione (EU-Pilot 4265/12/ENTR) in quanto disposizioni tecniche sull’etichettatura (in relazione alle quali non è stata attivata la procedura di notifica prevista dall’Art. 8 della Direttiva n. 98/34/CE) il cui contenuto sostanziale dà luogo ad una discriminazione di effetto equivalente a restrizioni quantitative alla circolazione delle merci.

Si evidenzia inoltre che, in coerenza con la proposta normativa, occorrerà modificare alcune norme penali in materia di contraffazione.

La misura è nuova per l’ordinamento giuridico italiano, mentre è in uso in altri Paesi terzi, come ad esempio la Svizzera. Essa intende garantire una migliore tutela dei prodotti italiani nei mercati internazionali (Paesi extra–UE), salvaguardando le produzioni manifatturiere tipiche del “Made in Italy” dai tentativi di evocazione e falsificazione, e soprattutto offrendo al contempo ai nostri prodotti immediata riconoscibilità come autenticamente italiani e garantendo i consumatori esteri, poiché se ne certifica l’origine.

COSTI

Le disposizioni di cui al presente provvedimento hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

*- Commi da 4 a 6 :aiuto ai consorzi per la tutela dei prodotti di origine italiana contro fenomeni legati all’Italian sounding*

Il fenomeno dell’Italian Sounding colpisce in maniera molto forte i nostri prodotti (soprattutto quelli tipici) che in alcuni mercati esteri subiscono una concorrenza sleale che sottrae loro rilevanti fasce di mercato. Per contrastare questo fenomeno le nostre imprese devono agire per via giudiziaria al fine di tutelarsi, con rilevanti costi da sostenere che a volte rendono difficile seguire questa strada.

Per sostenere le nostre piccole e medie in questo ambito con il presente articolo si intende costituire un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti, ivi inclusi quelli agroalimentari.

COSTI

Al fine di gestire il ricorso a questo strumento è stato previsto un limite annuale di credito d’imposta per soggetto beneficiario (pari a 30.000,00 euro) ed un plafond generale annuo pari ad 1,5 milioni di euro. Con questo meccanismo, in via teorica (ipotizzando un importo medio di 20.000,00 euro), si potrebbero supportare circa 75 imprese.

La fissazione dei criteri e delle modalità applicative e demandata ad un decreto interministeriale MEF-MiSE.

La copertura finanziaria è prevista dall’utilizzo di una piccola quota parte dei 50 milioni di euro, derivanti dal pagamento dei diritti corrisposti dall’utenza sui titoli di proprietà industriale, oggi destinati alla copertura del credito d’imposta per ricerca e sviluppo.

*- Comma 7 divieto di registrazione di nomi di stati e altri enti territoriali, di segni riconducibili a forze armate e forze dell’ordine nonché di marchi lesivi dell’immagine o della reputazione dell’Italia.*

La proposta mira a tutelare maggiormente i segni riconducibili alle forze dell’ordine e alle forze armate e i nomi di Stati, Regioni e Comuni, esplicitandone la tutela e si introduce l’impedimento alla registrazione di parole, figure o segni lesivi dell’immagine o della reputazione dell’Italia.

Spesso infatti si evidenziano, specialmente sui mercati esteri beni che evocano l’Italia (cd Italian Sounding) con marchi contenenti parole (come ad esempio “mafia”), raddoppiando il danno per l’immagine del Paese.

L’esigenza di rafforzare i marchi in Italia sotto questo aspetto è anche utile per legittimarne una maggiore difesa all’estero.

COSTI

Le disposizioni di cui al presente provvedimento hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

*- Comma 8 estensione della competenza del CNAC alla tutela dell’Italian Sounding; ed Estensione della composizione del consiglio nazionale anticontraffazione AL MIUR.*

La proposta mira ad includere il contrasto alla falsa evocazione dell’origine italiana (cd. Italian Sounding) nell’ambito delle competenze del Consiglio Nazionale Anticontraffazione di cui all’art. 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, codice di proprietà industriale, prevedendo anche un cambio di denominazione. Tale inserimento si rende necessario alla luce della rilevanza che sempre più va assumendo il fenomeno della falsa evocazione dell’origine italiana dei prodotti, causa di una sleale concorrenza con le imprese italiane che investono nella qualità, con conseguenti rilevanti perdite per le imprese italiane.

La disposizione prevede inoltre l’inserimento tra i membri effettivi del Consiglio Nazionale Anticontraffazione anche di un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), a fronte della crescente necessità di coinvolgere le giovani generazioni in attività di formazione e sensibilizzazione sul tema della contraffazione e della falsa evocazione dell’origine italiana dei prodotti.

COSTI

Le disposizioni di cui al presente provvedimento hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

# Art. 49 (Incentivi al deposito di brevetti e marchi)

1. Alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni ed integrazioni è concesso il Voucher 3I – Investire in Innovazione – al fine di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle predette imprese, nel periodo 2019-2021.

2. Il voucher 3I può essere utilizzato dalle imprese di cui al comma 1 per l’acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, all’estensione all’estero della domanda nazionale.

3. I criteri e le modalità di attuazione del voucher 3I sono definiti con decreto di natura non regolamentare dal Ministero dello sviluppo economico, in piena coerenza con le altre misure di aiuto in favore delle imprese di cui al comma 1, attivate dal Ministero stesso. Per lo svolgimento delle attività inerenti l’attuazione del voucher 3I, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, fissati in misura massima non superiore a 7 milioni di euro per ciascuna annualità, è assicurata dalle risorse disponibili per gli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative.

5.Al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente, con decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano brevetti e marchi, alla luce delle disponibilità finanziarie rivenienti dall’art. 1, comma 851, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, alla definizione di un atto di programmazione dell’apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti+, marchi+ e disegni+, attuate tramite soggetti gestori~~. Con il citato atto di programmazione possono essere indicate variazioni da apportare ai bandi~~ in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle start up e delle imprese giovanili, ~~e agli obiettivi che il Ministero dello sviluppo economico intende perseguire~~ ~~ed eventualmente apportare~~ anche apportando le necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all’interno degli interventi che possono essere cofinanziati dall’Unione Europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria.

6 Al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualità, il Ministero dello sviluppo economico concede un’agevolazione diretta a sostenere la promozione all’estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, ai sensi degli articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo 19 marzo 2005 n. 30, da parte di associazioni rappresentative di categoria.

7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, sono fissati i criteri e le modalità di concessione dell’agevolazione di cui al comma 1, nonché i requisiti minimi dei disciplinari d’uso, determinati d’intesa con le associazioni rappresentative delle categorie produttive, le disposizioni minime relative all’adesione, alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per uso non conforme, cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i criteri per la composizione e le modalità di funzionamento degli organismi cui i titolari affideranno la gestione dei marchi.

8. Il Ministero dello sviluppo economico esercita la supervisione sull’attività dei titolari dei marchi collettivi e di certificazione ammessi alle agevolazioni, vigilando sul corretto uso del marchio e sull’espletamento dei controlli previsti dai rispettivi disciplinari, anche ai fini della promozione coordinata e coerente di tali marchi. Gli oneri relativi a detti adempimenti sono coperti interamente dell’agevolazione di cui al comma 1.

9. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 6 e 7 del presente articolo è assicurata dalle risorse disponibili sul capitolo 7476 ““Interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse con la ricerca di anteriorità” ed è fissata nella misura massima di euro un milione per anno.

10. All’articolo 55 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, contenente la designazione o l’elezione dell’Italia, indipendentemente dalla designazione dell’Organizzazione europea dei brevetti per la concessione di un brevetto europeo, equivale ad una domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità depositata in Italia alla stessa data, e ne produce gli effetti, se entro 30 mesi dalla data di deposito, o di priorità, ove rivendicata, viene depositata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi una richiesta di apertura della procedura nazionale di concessione del brevetto italiano ai sensi dell’articolo 160-bis, comma 1.».

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La protezione conferita dalla domanda ai sensi del comma 1 decorre dalla data in cui il titolare della medesima abbia reso accessibile al pubblico, tramite l’Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana della domanda ovvero l’abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. La designazione dell’Italia nella domanda internazionale è considerata priva di effetti sin dall’origine, salvo per quanto disposto dall’art. 46, comma 3, quando la domanda stessa sia stata ritirata o considerata ritirata o quando la designazione dell’Italia sia stata ritirata o respinta, o quando la domanda presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi non sia stata depositata entro il termine stabilito dal comma 1.

1-ter. Le modalità di applicazione del presente articolo e dell’articolo 160-bis sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico.».

11. Dopo l’articolo 160 del codice della proprietà industriale è inserito il seguente:

«Articolo 160-bis. - Procedura nazionale della domanda internazionale

1. La richiesta di apertura della procedura nazionale di cui al comma 1 dell’articolo 55, da presentare all’Ufficio italiano brevetti e marchi per la concessione del brevetto italiano per invenzione industriale o modello di utilità, deve essere accompagnata da:

a) una traduzione italiana completa della domanda internazionale come pubblicata;

b) i diritti di deposito previsti dalla Tabella A allegata al decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze.

2. Alla richiesta di cui al comma 1 si applicano le norme del presente codice, dei regolamenti attuativi e dei decreti sul pagamento dei diritti, in particolare in relazione alla ricevibilità e integrazione delle domande, alla data attribuita alla domanda, alla presentazione di ulteriori documenti e traduzioni che potranno essere richiesti al fine delle procedure di esame e del mantenimento in vita dei titoli.

3. Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione industriale basata su una domanda internazionale ai sensi del comma 1 dell’articolo 55 la ricerca di anteriorità effettuata nella fase internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per la domanda nazionale, ferme restando le altre norme sull’esame previste dal presente codice.».

*Relazione illustrativa e tecnica*

*- Commi da 1 a 4 Voucher 3i– investire in innovazione;*

Il processo di valorizzazione dell’innovazione può risultare oneroso per le imprese ed in particolare per start up. Ancor di più questo processo è inderogabile per le start up innovative che incontrano ostacoli nel processo di valorizzazione delle proprie invenzioni, anche e soprattutto nella prima fase di questo processo cioè in quella di brevettazione.

Pertanto si intende supportare questo percorso attraverso l’istituzione di un voucher che le start up innovative possono spendere per acquisire servizi specialistici riferiti in particolare a tre attività:

1) Verifica della brevettabilità dell’invenzione e ricerche di anteriorità preventive

2) Stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

3) Estensione all’estero della domanda nazionale

I servizi possono riguardare una o più delle predette attività.

La definizione delle modalità attuative è demandata ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico che può prevedere l’utilizzo sia di un soggetto gestore che dei consulenti in proprietà industriale e avvocati che in base alla normativa vigente possono svolgere l’attività di mandatario per il deposito delle domande di brevetto.

Il Voucher è concesso all’impresa che lo utilizza per il pagamento dei predetti servizi.

Con il V3I (voucher 3I) si agevolano le start up innovative ad intraprendere la prima fase del percorso di valorizzazione delle proprie invenzioni, basilari per il loro sviluppo.

Con il voucher si completa il raggio di azione di intervento del programma Smart&Start destinato alle start up innovative, anzi in alcuni casi può rappresentarne la parte propedeutica.

COSTI

La copertura finanziaria degli oneri è prevista a carico delle risorse disponibili per gli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative (finanziamento del programma Smart&Start destinato alle start up innovative) ed è fissata in misura annua non superiore a 7 milioni di euro. Se si ipotizzasse un importo massimo del voucher pari a 15.000 euro si potrebbero agevolare per anno circa 700 imprese (ipotizzando che non tutti i soggetti interessati utilizzino il voucher nella misura massima).

*- Comma 5 interventi agevolativi in favore delle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale (Brevetti+, marchi+, disegni+)*

Con l’atto di programmazione introdotto dal presente articolo si intende:

1. definire preventivamente l’attuazione delle misure consentendo così alle PMI di avere notizie più certe sui tempi di operatività delle misure di sostegno agevolando quindi le loro strategie di sviluppo basate sulla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale;
2. conformare i bandi alle esigenze delle piccole e medie imprese, in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche con la previsione di agevolazioni che possono rendere più agevole l’accesso al sistema della proprietà industriale, ciò soprattutto in riferimento ai brevetti.

COSTI

Il presente articolo non determina nuovi costi per l’amministrazione, trovando copertura finanziaria dalle riassegnazioni di cui all’art. 1, comma 851, della Legge 27 dicembre 2006, n.296.

*- Commi da 6 a 9 Agevolazioni all’uso di “marchi collettivi e di certificazione”*

La disposizione in esame si propone di favorire la promozione sui mercati esteri di marchi collettivi o marchi di certificazione privati finalizzati a valorizzare e rendere riconoscibile l’eccellenza dei prodotti italiani.

Il quadro normativo comunitario, infatti, osta all’adozione di provvedimenti nazionali che intendano disciplinare, ancorché su base volontaria, l’adozione di marchi collettivi o di certificazione di proprietà dello Stato per promuovere i prodotti nazionali, ritenuti dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea incompatibili con il mercato comune. In tale contesto rimane libera all’iniziativa privata, dei settori che si ritenessero interessati, la possibilità di ricorrere all’istituto del marchio collettivo o al marchio di certificazione privato previsti sia a livello nazionale che dell’unione europea oltre che internazionale. Tali marchi, che potrebbero anche essere gestiti in forma consortile od equivalente, garantirebbero qualità omogenee dei prodotti attraverso l’osservanza ai vari disciplinari.

COSTI

Agli oneri derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al comma 6, si provvede mediante le risorse dalle risorse disponibili sul capitolo 7476 “Interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse con la ricerca di anteriorità” ed è fissata nella misura massima di euro un milione per anno.

*- Commi 10 e 11 apertura della fase nazionale delle domande internazionali di brevetto (secondo il patent cooperation treaty)*

Le disposizioni prevedono l’introduzione della possibilità per i titolari di una domanda internazionale di brevetto designante l’Italia di avvalersi della procedura di esame presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (“fase nazionale”) in aggiunta alla possibilità di avvalersi dell’esame svolto presso l’Ufficio europeo dei brevetti nella cosiddetta “fase regionale”. A tal fine vengono previste modifiche all’articolo 55 del Codice della Proprietà Industriale (d. lgs n. 10 febbraio 2005, n. 30) e l’introduzione dell’articolo 160-bis.

Tali modifiche consentono al titolare di una domanda internazionale di brevetto - prevista dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 marzo 1978, n. 260 - che abbia designato l’Italia, di scegliere, entro 30 mesi dalla data di deposito, se avvalersi della procedura di esame presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi o se avvalersi dell’esame svolto presso l’Ufficio europeo dei brevetti nella cosiddetta “fase regionale” (Euro PCT). Al momento della ratifica del suddetto Trattato, la legge 21 dicembre 1984, n. 890, recante le norme di attuazione, aveva previsto che la designazione o l’elezione dell’Italia dovesse essere interpretata come equivalente ad una designazione o elezione di domanda di brevetto europeo nella quale fosse designata l’Italia. Ciò in quanto, all’epoca, non era in vigore in Italia una procedura di esame di merito delle domande di brevetto italiane e il legislatore aveva preferito l’utilizzo della sola procedura del brevetto europeo che, attraverso l’esame di merito, costituiva un filtro delle domande che avrebbero potuto poi essere oggetto di convalidazione nazionale.

Oggi, la situazione è fondamentalmente cambiata in quanto già l’articolo 170 del codice, al comma 1, lettera b) prevede l’esame dal momento in cui fosse disciplinata la ricerca sullo stato della tecnica anteriore; ciò che poi è avvenuto con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3 ottobre 2007 e con il successivo decreto del 27 giugno 2008.

Introdotta e collaudata ormai da diversi anni la procedura di ricerca di anteriorità e di esame sostanziale delle domande di brevetto in Italia, consente di ammettere la possibilità, prevista dal suddetto Trattato di cooperazione in materia di brevetti, di svolgere presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi anche la procedura di riconoscimento e di esame nazionale della domanda internazionale, come avviene nella grande maggioranza dei paesi membri del Trattato.

La possibilità di entrare nella fase nazionale di esame direttamente da una domanda internazionale di brevetto porterebbe i seguenti vantaggi:

­ una procedura di esame e rilascio generalmente più rapida di quella europea,

­ la possibilità per i richiedenti di ottenere direttamente un modello di utilità;

­ la protezione immediata dal momento del deposito della fase italiana, in quanto la domanda internazionale diverrebbe immediatamente disponibile al pubblico in lingua italiana, determinando tutti gli effetti previsti dal codice della proprietà industriale;

­ maggiori introiti per lo Stato italiano che incasserebbe interamente sia i diritti di deposito della domanda internazionale che entra nella fase nazionale, sia le tasse di mantenimento in vita del brevetto concesso.

COSTI

Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

# CAPO VI- MISURE PER PROMUOVERE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

# Art. 50 (Riordino del sistema nazionale di promozione strategica del Made in Italy e per l’attrazione degli investimenti)

1. Al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l’immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adotta annualmente un Piano per la promozione strategica del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le seguenti azioni:

a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie;

b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;

c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, e tutela all’estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti; realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’italian sounding;

d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione e con l’utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese;

e) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l’acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;

f) rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese anche attraverso l’erogazione di contributi in forma di voucher;

g) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia

3. Le azioni di cui al precedente comma saranno finanziate con lo stanziamento determinato annualmente con la Legge di Bilancio ed iscritto nel “Fondo per la promozione del made in Italy” dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all’attuazione del piano di cui al comma 1, di preferenza attraverso l’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane o tramite altri soggetti tra quelli previsti all’art. 5 della legge 56/2005, secondo le specificità dei progetti da porre in essere, con l’adozione delle procedure vigenti per le commesse pubbliche.

5. Il Ministero dello sviluppo economico coordina la raccolta di informazioni sugli interventi svolti dall’ICE - Agenzia e dagli altri soggetti di cui al comma 4, per poi trasmettere ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una sintetica relazione sul complesso dell’azione promozionale a sostegno del Made in Italy e, in particolare, sulle azioni realizzate attraverso la rete estera della stessa ICE Agenzia ai fini dell’attrazione degli investimenti all’estero.

6. I contributi di cui alla lettera f), del comma 2, sono erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.

7. Le iniziative di cui alla lettera g) del comma 2 sono attuate tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico e l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane che definisce:

a) gli obiettivi attribuiti all’ICE - Agenzia per favorire l’attrazione degli investimenti esteri, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n.296;

b) i risultati attesi;

c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.

8. L’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, svolge l’attività di attrazione degli investimenti all’estero attraverso la propria rete estera che opera nell’ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari Italiane. Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Comitato con il compito di coordinamento dell’attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonché di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante dl Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d’investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo della Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e Promozione degli Scambi del Ministero dello Sviluppo Economico. Alla stessa Direzione Generale è affidata l’attuazione degli indirizzi della Cabina di regia per l’Italia Internazionale – di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2011, e successive modificazioni – in materia di attrazione degli investimenti esteri, ivi compresa la partecipazione alla definizione del piano delle iniziative promozionali per l’attrazione degli investimenti esteri, realizzate dall’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane».

*Relazione Illustrativa*

Con la revisione dell’art. 30 del DL 133/2014, convertito in legge 164/2014, si vuole rendere strutturale l’azione strategica di promozione straordinaria realizzata nel quadriennio 2015-2018, adottando un Piano annuale per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti esteri per cui si preveda un’adeguata dotazione finanziaria in sede di Legge di bilancio.

Tale circostanza permetterà al Ministero e ad ICE Agenzia (ente attuatore della strategia) di effettuare una migliore Programmazione degli interventi, contando su risorse certe ed individuate.

Si ritiene necessario provvedere in tal senso soprattutto considerati gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni, dove nonostante le crescenti tensioni geopolitiche e protezionistiche che hanno inficiato l’andamento degli scambi internazionali, il nostro sistema produttivo, anche grazie all’azione promozionale di cui al Piano straordinario, ha proseguito ad incrementare le sue esportazioni ed ha invertito il trend negativo per quanto attiene alla capacità di attrazione degli investimenti esteri - IDE.

In particolare, merita ricordare come a partire dal 2013, il valore dell’export abbia costantemente sfondato la soglia dei 400 miliardi di euro. Nel 2017 ha raggiunto i 448 miliardi di euro, con un saldo positivo della bilancia commerciale di oltre 47 miliardi di euro, contribuendo le nostre esportazioni per oltre 1/3 al PIL nazionale.

In tal modo, l’Italia ha potuto mantenere le proprie quote sul mercato mondiale, confermandosi 9° Paese esportatore assoluto, 8° per saldo commerciale, 2° economia manifatturiera d’Europa e tra le prime 5 economie al mondo per surplus manifatturiero, malgrado la fortissima pressione concorrenziale presente nel mercato globale.

L’intervento straordinario ha sicuramente apportato un contribuito ad un andamento macro delle nostre esportazioni che si è caratterizzato per:

- l’ aumento del totale esportato pari a 36 miliardi di euro nel triennio 2015-2017;

- aumento del 50% degli investimenti esteri attratti nel Paese nel 2016 (+ 9 miliardi di dollari, rispetto al dato 2015, per un totale di 25 miliardi di dollari, in netto miglioramento rispetto ai 12,9 miliardi del 2014 e agli 11,7 miliardi del 2015 (per trovare un risultato migliore bisogna risalire al 2007, quando il flusso si attestò a 48 miliardi di euro).

L’esigenza di proseguire nell’investimento a sostegno dell’internazionalizzazione dell’economia italiana si basa, in conclusione, su tre constatazioni:

a) negli anni più duri della crisi economica le esportazioni hanno rappresentato l’unica voce costantemente positiva dell’economia italiana (mentre investimenti delle imprese, spesa pubblica e consumi privati presentavano tutti valori in caduta);

b) è stato rilevato come le aziende stabilmente esportatrici siano caratterizzate da maggiore capacità competitiva, maggiore propensione all’innovazione e maggiore capacità di posizionamento nei segmenti alti di mercato; una maggiore apertura e presenza sui mercati internazionali è associabile alla crescita dell’intensità̀ di lavoro qualificato e delle remunerazioni degli addetti. Questi differenziali sono ancora più positivi per le piccole imprese dove l’innovazione costituisce un potente fattore di crescita dimensionale e occupazionale;

c) le tensioni internazionali, le prospettive di una possibile, c. detta “hard Brexit”, le crescenti tensioni commerciali (ad es. quelle tra Stati Uniti e Cina) ed il conseguente costante aumento delle barriere (tariffarie e non tariffarie) al commercio di beni e servizi, stanno fortemente rallentando la propensione agli scambi internazionali.

Con il comma 1, si dispone anche una semplificazione delle modalità di adozione del Piano di promozione strategica del Made in Italy, che viene adottato dal Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Con il comma 2, vengono identificate sette macro-linee di azione promozionale in cui il piano strategico è articolato, provvedendo altresì ad aggiornarne le tipologie, non ultimo eliminando previsioni superate quali i riferimenti all’evento di EXPO Milano 2015.

Al comma 3 vengono definite le modalità di copertura finanziaria delle iniziative promozionali di cui al Piano promozionale strategico; le risorse ed i contributi spettanti o affidati all’ICE agenzia per la sua azione promozionale, come succedutisi nel tempo , vengono fatti confluire in un “Fondo per la promozione del Made in Italy” dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico. Ciò in modo da assicurare, per ovvie motivazioni di semplificazione amministrativa e coerenza complessiva, l’omologazione delle procedure autorizzative e gestionali previste dalle diverse leggi d’intervento.

Il comma 4 intende introdurre la possibilità di affidare, in determinate condizioni, oltre allo stesso Ministero dello sviluppo economico, anche a soggetti diversi dell’Agenzia ICE l’attuazione dei programmi in cui si articola il Piano di promozione strategica annuale del Made in Italy, in modo da coinvolgere associazioni rappresentative del sistema d’impresa nella realizzazioni di iniziative promozionali settoriali, in coerenza con la loro presenza e ruolo nell’ambito della Cabina di regia per l’Italia Internazionale (di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2011, e successive modificazioni).

Il comma 5 stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico raccolga informazioni da ICE Agenzia e dagli altri enti soggetti attuatori delle iniziative promozionali, ai fini della presentazione di una sintetica relazione annuale alle Commissioni parlamentari competenti relativa al quadro promozionale strategico realizzato. Ciò al fine di garantire un criterio di ovvia trasparenza e riscontro di efficacia dell’azione promozionale, tanto più necessaria a fronte dell’incremento – nel corso dell’ultimo quadriennio - delle risorse a ciò destinate dal Governo.

Il comma 6 fa riserva che le risorse destinate alla misura di aiuto consistente nell’erogazione alle imprese beneficiarie di contributi a fondo perduto sotto forma di voucher per l’acquisto di servizi di temporary export management, rientrano tra quelle soggette all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea in regime di “de minimis (ex Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione UE).

Con il comma 7 si stabilisce l’affidamento in convenzione ad ICE Agenzia delle azioni promozionali e dei servizi finalizzati ad incrementare la capacità del Paese di attrarre investimenti diretti dall’estero, definendone i relativi obiettivi attesi e le procedure di gestione delle risorse promozionali annualmente destinate dal Governo.

Con il comma 8, nell’ambito dell’azione già avviata al fine di riorganizzare il sistema per l’attrazione degli investimenti esteri nel Paese, si dispone un’integrazione della governance relativa: in particolare, con tale modifica si delinea una struttura istituzionale di riferimento che funge da supporto amministrativo al CAIE, ma anche da soggetto attuatore degli indirizzi della Cabina di regia per l’Italia internazionale – di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2011, e successive modificazioni – in materia di attrazione degli investimenti esteri, ivi compresa la partecipazione alla definizione del piano delle iniziative promozionali per l’attrazione degli investimenti esteri, realizzate dall’Ice-Agenzia.

Inoltre, con tale modifica si intende ovviare alla mancanza, tra le competenze della Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e Promozione degli scambi - DGGPIPS, di uno specifico riferimento alla tematica dell’attrazione degli investimenti esteri, nei provvedimenti che regolano attualmente l’articolazione degli uffici del Ministero, vale a dire il DPCM 5 dicembre 2013, n. 158, e s. m., recante il “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico”; e il Decreto 17 luglio 2014, e s.m., recante l’Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.

**Art. 51 (Estensione dell’operatività dei fondi per l’internazionalizzazione)**

1. L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente: “1. Al fine di contrastare il fenomeno della delocalizzazione, le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell’Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato”.

*Relazione illustrativa*

La disposizione è finalizzata ad estendere l’operatività del Fondo rotativo di cui all’articolo 2 della Legge n. 394/1981, per la concessione di finanziamenti agevolati a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese (con riserva di destinazione alle PMI del 70% annuo delle disponibilità), nei limiti e alle condizioni del Regolamento UE n. 1407/2013 *de minimis*, anche ai Paesi dell’Unione europea (attualmente l’operatività del Fondo è limitata ai soli Paesi *extra*-UE) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, con interventi che saranno disciplinati con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

L’ampliamento dell’operatività del Fondo, in regime *de minimis* e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, è finalizzata pertanto ad assicurare il supporto alle imprese italiane – prevalentemente PMI – anche all’interno dell’Unione Europea.

L’estensione dell’ambito di operatività ai Paesi UE - principale mercato di destinazione dell’export italiano - aumenterebbe la capacità di sostegno del Fondo alle strategie di sviluppo commerciale in particolare delle PMI italiane, caratterizzate da sottocapitalizzazione strutturale e orientate in prevalenza verso i mercati prossimi.

L’apertura al mercato europeo amplierebbe pertanto il numero di imprese italiane supportate, dotandole della liquidità necessaria per competere in ambito internazionale e generare export aggiuntivo.

La disposizione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

# CAPO VII – INTERVENTI IN MATERIA DI ENERGIA

# Art. 52 (Misure per lo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

Testo in corso di elaborazione. Da valutare.

# Art. 53 (Misure per favorire lo sviluppo del settore della distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica)

Testo in corso di elaborazione. Da valutare.

# Art. 54 (Misure per la promozione dell’energia termica e il miglioramento dell’efficienza energetica)

Testo in corso di elaborazione. Da valutare.

# Art. 55 (Misure per l’incremento degli investimenti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

Testo in corso di elaborazione. Da valutare.

# Art. 56 (Armonizzazione della disciplina della decurtazione degli incentivi per lo sviluppo dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili (dm controlli);

Testo in corso di elaborazione. Da valutare.

# Art. 57 (Misure per il sostegno della mobilità elettrica)

Testo in corso di elaborazione. Da valutare.

# CAPO VIII – ULTERIORI INTERVENTI PER SEMPLIFICAZIONE E PROMOZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

# Art. 58 (Obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche)

1. All’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi da 125 a 129 sono sostituiti dai seguenti:

**«125**. A decorrere dall’esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui alle successive lettere del presente comma pubblicano ~~annualmente~~ entro il 30 maggio nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria agli stessi effettivamente erogati nell’anno solare precedente da pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

1. i soggetti di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;
2. i soggetti di cui all’articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
3. le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate,

**125-*bis*** I soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria agli stessi effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui al comma 125 . I soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo di cui al periodo precedente mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

**125-*ter*** L’inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-*bis* comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al comma precedente~~.~~

**125-*quater*** Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-*bis* siano amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui ai commi 125 e 125-*bis* sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso invece in cui i soggetti eroganti di cui al periodo precedente non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui ai commi 125 e 125-bis sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 8 dicembre 2015, n. 208.

**125-*quinquies*** Per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’[articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234](http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000778895ART90,__m=document), la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dal comma 125-*bis*, a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

**126**. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pari alle somme erogate.

**127**. Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-*bis* e 126 non sussiste ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

**128**. All’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo».

**129**. All’attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

2. Al comma 2 dell’articolo 3-quater del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è soppresso.

*Relazione*

La disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dall’articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017, n. 124 introduce obblighi di pubblicità ulteriori rispetto a quelli già previsti dal d.lgs. n. 33/2013, in capo a tre categorie di soggetti:

a) Associazioni, fondazioni e le Onlus che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni (primo periodo);

b) Cooperative sociali (secondo periodo);

c) Tutte le imprese (terzo periodo).

A ciascuna categoria corrispondono particolari tipologie di adempimenti.

Con riferimento alla prima categoria di operatori, come specificato dalla circolare n. 2 del 11 gennaio 2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la pubblicazione delle informazioni avviene, entro il 28 febbraio di ogni anno, “sui propri siti internet o portali digitali degli enti percipienti l’ausilio pubblico; in mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l’adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook dell’ente medesimo. Ove l’ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente del Terzo settore aderisce, che fa sì che il vincolo associativo in tal modo costituitosi all’interno della rete consenta di ritenere proprio del singolo ente aderente, sia pure in via mediata, il sito internet o il portale digitale della rete medesima.”.

Per gli operatori di cui alla lettera C), invece, si rende necessario distinguere tra società tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio (società di capitali e cooperative sociali di cui alla lettera B)) e società che non sono soggette al medesimo obbligo (art. 2083 del codice civile piccoli imprenditori) e obblighi semplificati per le società di persone ( artt. 2214, 2215, 2215-bis, 2216 e 2217) e microimprese (art. 2435-ter codice civile).

Per le prime, l’adempimento degli obblighi informativi di cui si tratta avverrà, secondo quanto stabilito dalla legge, mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato.

Per la seconda categoria di imprese, che non sono soggette all’ obbligo di predisposizione della nota integrativa, l’obbligo di trasparenza, in analogia a quanto previsto per i soggetti di cui alla lettera A), potrà essere assolto con le stesse modalità stabilite per gli operatori di cui alla lettera A), mediante pubblicazione degli importi ricevuti sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa. In alternativa, ove tali imprese decidano di redigere la nota integrativa allegata al proprio bilancio di esercizio, l’obbligo di trasparenza sarà assolto all’interno della nota stessa.

L’obbligo trova applicazione per la prima volta in sede di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2018. Le imprese tenute alla pubblicazione sui siti internet o sui portali digitali devono adempiere agli obblighi di trasparenza entro e non oltre il 30 giugno 2019.

L’inosservanza di tale obbligo comporta, attualmente, la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi.

Trattasi, tuttavia, di sanzione troppo severa per un inadempimento che resta, in ogni caso, di natura formale che lascia dubitare della sua compatibilità con il principio di proporzionalità delle sanzioni e con il rispetto delle norme costituzionali a tutela del lavoro e dell’attività di impresa.

Prevedendo il nuovo comma 125-*quinquies* cheper gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’[articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234](http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000778895ART90,__m=document), la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dal comma 125-*bis*, a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, si provvede alla contestuale abrogazione dell’analoga disposizione contenuta all’articolo 3-quater comma 2 del DL n. 135/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 12/2019.

# Art. 59 (Controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea)

1. Gli organismi abilitati dall’Ente unico nazionale di accreditamento ad effettuare le verificazioni periodiche sugli strumenti di misura possono continuare a svolgerle, in conformità delle disposizioni abrogate dall’articolo 17 del decreto del Ministro delle sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, fino al 30 giugno 2020, ove dimostrino il requisito dell’accettazione formale dell’offerta economica di accreditamento conseguente all’istanza presentata ai sensi della normativa vigente

2. Gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019 possono continuare ad operare in conformità alla normativa previgente fino alla predetta data del 30 giugno 2020 a decorrere dalla data di presentazione della domanda, da presentarsi entro il termine del 30 settembre 2019, dimostrando il requisito dell’accettazione formale dell’offerta economica relativa all’accreditamento.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le conseguenti modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93.

# Art. 60 (Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3 bis Tiberina E45)

1. E’ concessa, ai sensi del comma 3,un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa decorrere dal1 6 gennaio 2019, per un massimo di sei mesi in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l’attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45 Orte Ravenna dal Km.168+200 al Km 162+698, per il sequestro del viadotto Puleto con relativa interdizione totale della circolazione, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, coinvolti dalla predetta chiusura, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.

2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa dell’evento di cui al comma 1, è riconosciuta, ai sensi del comma 3, un’indennità una tantum pari a 15 mila euro, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2019. Le regioni insieme al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all’erogazione delle indennità. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le- risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’economia e delle finanze e alle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria.

4. Per l’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale in deroga, di cui al comma 1, è prevista la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS). Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale periodo il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi, rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente

5. L’onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019, è a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

*Relazione*

Con il presente provvedimento, al comma 1, si tutelano con uno strumento di sostegno al reddito, pari al valore massimo del trattamento CIGS, quei lavoratori che sono stati sospesi dalle imprese che hanno subito una flessione produttiva a seguito dell’evento della chiusura di una parte della SS 3-bis Tiberina, per un periodo massimo di 180 giorni, a far data dall’evento, risalente al 16 gennaio 2019.

Al comma2 viene prevista l’indennità una tantum, pari a 15 mila euro a soggetto, titolare di collaborazione coordinata e continuativa di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, che abbiano dovuto sospendere l’attività per l’evento sopra citato.

Ai commi 3 e 4 viene disciplinata la procedura di autorizzazione delle domande di competenza delle regioni Emilia-Romagna, Toscana ed Umbria.

Relazione Tecnica

L’onere relativo alla copertura di quanto riportato nella relazione illustrativa è pari a 10 milioni di Euro a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, 111’nrticolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

# Art. 61 (Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni Conto termico)

1. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 2, al fine di accelerare lo sviluppo di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni, al conto termico di cui al D.M. 16 febbraio 2016 si applicano le seguenti disposizioni:

1. gli interventi realizzati su edifici pubblici adibiti ad attività scolastiche accedono agli incentivi fino al 100% delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi non sono applicati livelli massimi dell’incentivo;
2. per la trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero NZEB” il valore massimo dell’incentivo previsto nella tabella 5 dell’allegato II è eliminato e i costi massimi ammissibili sono posti pari a 750 €/m2 nelle zone climatiche A, B e C e 865 €/m2 nelle zone climatiche D, E ed F. Nel caso di totale demolizione dell’edificio i predetti valori sono incrementati di 200 €/m2;
3. i termini previsti dall’articolo 6, comma 5, possono essere prorogati dal GSE sulla base di motivata istanza di proroga da parte delle Amministrazioni Pubbliche interessate;
4. Per gli interventi di installazione di impianti solari termici di dimensione fino a 100 m2 e di sostituzione di impianti di climatizzazione con apparecchi nuovi di potenza complessiva inferiore a 200 kW, al fine di semplificare gli adempimenti per l’accesso agli incentivi il GSE definisce, in deroga alle previsioni definite dal decreto, la documentazione minima da trasmettere nonché quella da conservare ed effettua verifiche a campione sulla rispondenza ai requisiti previsti per l’ammissione agli incentivi. Per tali interventi la richiesta di ammissione agli incentivi è presentata esclusivamente dai soggetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2;
5. il GSE, al fine di semplificare le procedure di accesso al meccanismo, sottoscrive appositi accordi con l’Agenzia dell’Entrate e con gli istituti bancari per consentire l’acquisizione telematica d’ufficio della documentazione necessaria per le richieste di accesso agli incentivi;
6. la lettera e), dell’articolo 2, comma 1, è sostituita dalla seguente: “e) edifici esistenti e fabbricati rurali esistenti: edifici e fabbricati rurali, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano, ad esclusione degli edifici in costruzione (categoria F/3), o al sistema informatizzato per la “Gestione Patrimonio Demaniale della Difesa” alla data di presentazione dell’istanza di incentivazione.” .

2.Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, provvede alle conseguenti modifiche al decreto del 16 febbraio 2016.

*Relazione illustrativa*

Considerando l’esigenza prominente e non rinviabile di assicurare la sicurezza e l’efficienza energetica negli edifici pubblici adibiti ad attività scolastiche, si ritiene opportuno sfruttare la disponibilità oggi inutilizzata del contingente di risorse previsto dal Conto Termico per gli interventi di riqualificazione energetica attuati nelle scuole pubbliche, in quanto risultano di più rapida attuazione a fronte di un sensibile miglioramento della qualità della vita all’interno delle scuole e, più in generale, della continuità del servizio scolastico, producendo anche un immediato impatto positivo sulle spese correnti per i consumi energetici degli Enti Locali. A tal fine, la percentuale di copertura delle spese sostenute è elevato al 100%.

L’esigenza di incrementare i contributi per gli interventi sulle scuole e, più in generale, per gli interventi a favore dalla Pubblica Amministrazione nasce in parte dalle difficoltà riscontrate da parte di Comuni e Province nel reperire le risorse necessarie a coprire il costo degli interventi e dalle conseguenti inefficienze prodotte sui servizi, soprattutto nei mesi invernali, in caso di malfunzionamento degli impianti.

Per quanto riguarda i parametri per la determinazione degli incentivi per la realizzazione di interventi di trasformazione degli edifici in edifici NZEB, l’emendamento propone un incremento del “costo massimo ammissibile” (Cmax), finalizzato a una più efficace promozione di tali interventi, considerato che il costo attualmente previsto dal decreto non appare particolarmente stimolante, nonché l’eliminazione del “valore massimo dell’incentivo” (Imax) per inclusione nell’incentivazione di interventi realizzati su grandi strutture di pertinenza pubblica quali le scuole pubbliche.

Nella gestione del Conto Termico, si è osservato, di frequente, il mancato rispetto dei termini di scadenza della prenotazione per le Amministrazioni Pubbliche, con conseguente decadenza dal diritto alla stessa. In particolare, si è osservato che le tempistiche attualmente previste dal decreto 16 febbraio 2016, spesso, contrastano con le normali tempistiche del codice degli appalti e con le impugnazioni che si registrano nelle assegnazioni dei lavori. Conseguentemente, la proposta di revisione delle tempistiche per la “prenotazione” dell’incentivo mira a garantire un più efficace impiego di tale strumento da parte delle amministrazioni pubbliche contemperando le tempistiche previste dal decreto con quelle che, di “prassi”, sulla base dell’esperienza acquisita dal GSE nella gestione del conto termico, intercorrono tra la fase di progettazione e le successive fasi di assegnazione, avvio e conclusione dei lavori. Non solo, tale previsione favorirebbe una maggiore sinergia con le tempistiche previste per la realizzazione degli adeguamenti antisismici degli edifici.

Al fine di rendere più fluido l’iter della valutazione, in linea con quanto già attuato per il sistema delle detrazioni fiscali, si propone una semplificazione dell’iter di presentazione delle istanze connesse a una valutazione a campione delle istanze relative a interventi di installazione di impianti solari termici e di sostituzione di impianti di climatizzazione di piccole dimensioni. Per le medesime ragioni di semplificazione dell’iter procedurale, per tali interventi si ritiene non applicabile il contratto EPC (Energy Performance Contract) e il contratto di Servizio Energia.

Al fine di semplificare le procedure di accesso al meccanismo di incentivazione, si prevede l’integrazione informatica con l’Agenzia dell’Entrate e con istituti bancari al fine di consentire l’acquisizione massiva delle fatture elettroniche e dei correlati bonifici.

Per consentire infine agli immobili della Difesa, non iscritti al catasto urbano, di accedere al beneficio del Conto termico, si prevede l’ammissibilità degli edifici inseriti nel sistema informatizzato denominato “Gestione Patrimonio Demaniale della Difesa”, che è gestito dal Ministero della Difesa e consente l’individuazione univoca di ciascun edificio.